

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Parlamento europeo	
	Consiglio	
	Commissione	
1999/C 220/01	Decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 luglio 1999, relativa alla nomina dei membri del comitato di vigilanza dell'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)	1
	Commissione	
1999/C 220/02	Tassi di cambio dell'euro	3
1999/C 220/03	Aiuti di Stato — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto C 24/99 (ex N 182/98) — Legge regionale 4 febbraio 1998 «Norme per l'accelerazione della spesa delle risorse del FEAOG-Orientamento e interventi urgenti per l'agricoltura»	4
1999/C 220/04	Aiuti di Stato — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto C 27/99 (ex NN 69/98) — Esenzioni fiscali e prestiti agevolati a imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico ⁽¹⁾	14
1999/C 220/05	Aiuti di Stato — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto C 31/99 (ex N 704/98) — Misure a favore dell'allevamento suino in Portogallo ⁽¹⁾	19
1999/C 220/06	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio e dell'articolo 3 del protocollo 21 dell'accordo sullo Spazio economico europeo — Caso IV/37.459 — Global One II ⁽¹⁾	23
1999/C 220/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1562 — Heidelberger Zement/Scancem) ⁽¹⁾	27

IT

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
1999/C 220/08	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/JV.8 — Deutsche Telekom/Springer/Holtzbrink/Infoseek/Webseek) ⁽¹⁾	28
1999/C 220/09	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/JV.1 — Telia/Telenor/Schibsted) ⁽¹⁾	28
<hr/>		
	II <i>Atti preparatori</i>	
	
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
	Parlamento europeo	
1999/C 220/10	Appello per la presentazione di candidature in vista della nomina del Mediatore europeo	29
	Commissione	
1999/C 220/11	Bando di gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo	30
1999/C 220/12	Bando di gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo	31



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO
CONSIGLIO
COMMISSIONE

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**del 19 luglio 1999****relativa alla nomina dei membri del comitato di vigilanza dell'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)**

(1999/C 220/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la decisione della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,visto il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999 ⁽²⁾, nonché il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999 ⁽³⁾, relativi alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), in particolare i rispettivi articoli 11, paragrafo 2,

considerando che:

- (1) gli articoli 11, paragrafo 2, dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 e (Euratom) n. 1074/1999 prevedono che il comitato di vigilanza dell'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) è composto da cinque personalità esterne indipendenti, in possesso nei rispettivi paesi dei requisiti necessari per l'esercizio di alte funzioni in rapporto con i settori d'attività dell'Ufficio;
- (2) occorre procedere quanto prima alla nomina del comitato di vigilanza;
- (3) secondo gli articoli 11, paragrafo 2, dei regolamenti precitati i membri del comitato di vigilanza sono nominati di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

Sono nominate membri del comitato di vigilanza dell'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), a decorrere dal 1° agosto 1999, le seguenti personalità:

— Signora Mireille DELMAS-MARTY

— Signor Edmondo BRUTI-LIBERATI

⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.⁽²⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

- Signor José Narciso da CUNHA RODRIGUES
- Signor Raymond KENDALL
- Signor Harald NOACK

Articolo 2

La presente decisione è notificata dalla Commissione alle personalità summenzionate.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1999.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HALONEN

Per la Commissione

Il Presidente

M. MARÍN

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

30 luglio 1999

(1999/C 220/02)

1 euro	=	7,4426	corone danesi
	=	325,15	dracme greche
	=	8,7735	corone svedesi
	=	0,6598	sterline inglesi
	=	1,0694	dollari USA
	=	1,6099	dollari canadesi
	=	123,19	yen giapponesi
	=	1,5976	franchi svizzeri
	=	8,3345	corone norvegesi
	=	77,79905	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,6405	dollari australiani
	=	2,0168	dollari neozelandesi
	=	6,57788	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

AIUTI DI STATO

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto C 24/99 (ex N 182/98) — Legge regionale 4 febbraio 1998 «Norme per l'accelerazione della spesa delle risorse del FEAOG-Orientamento e interventi urgenti per l'agricoltura»

(1999/C 220/03)

Con la lettera del 17 maggio 1999 — riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi —, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Agricoltura
Direzione Legislazioni economiche in materia di agricoltura
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 21 51

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

Con lettera del 18 marzo 1998 la Rappresentanza italiana ha notificato alla Commissione la legge della Regione Sardegna 4 febbraio 1998. Essa consiste di 24 articoli suddivisi in due titoli. Il titolo I (articoli 1-9) comprende disposizioni per l'accelerazione della spesa delle risorse del FEAOG-Orientamento. Il titolo II (articoli 10-24) riguarda altre misure urgenti per l'agricoltura.

Nel titolo I, l'articolo 1 (approvazione del programma operativo), l'articolo 2, (realizzazione delle misure comunitarie), l'articolo 3 (finanziamento dell'attività agrituristica e agri-turistica-venatoria), l'articolo 4 (recupero degli agglomerati abitativi rurali tipici), l'articolo 5 (risparmio idrico), l'articolo 7 (adeguamento delle aziende ovi-caprine), l'articolo 8 (strade rurali) e l'articolo 9 (attuazione dei programmi comunitari in agricoltura) sono interamente conformi al programma operativo, approvato senza riserve dalla Commissione con le decisioni C(94) 3128 del 25 novembre 1994 e C(97) 3778 del 22 dicembre 1997.

Per quanto concerne il titolo II, le autorità italiane si sono impegnate a sopprimere gli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 e 21. La Commissione considera pertanto che le misure previste dai suddetti articoli siano state stralciate dalla notifica. Nel caso specifico dell'articolo 15, oltre a comunicare la soppressione della disposizione notificata, la lettera delle autorità italiane del 9 dicembre 1998 riferisce l'intenzione di modificare anche l'articolo 19 della legge regionale 33/95, attualmente all'esame della Commissione nell'ambito della procedura C 31/96. Tale proposta di modifica sarà esaminata nel quadro della suddetta procedura e non formerà quindi oggetto della presente decisione.

La presente decisione si applica pertanto esclusivamente agli articoli 6, 14, 16, 18, 20, 22 e 23 della legge regionale 4 febbraio 1998. La Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo all'articolo 14 e di non sollevare obiezioni circa le misure istituite dagli articoli 6, 16, 18, 20, 22 e 23.

A norma dell'articolo 14, la Regione è autorizzata ad erogare aiuti diretti a compensare le perdite derivanti da pregresse avversità atmosferiche, da epizootie o da malattie vegetali fino ad un'aliquota massima del 100 % del danno subito. La legge prevede espressamente che detti contributi possano andare ad integrare aiuti già concessi per gli eventi in questione. In caso di insufficienza degli stanziamenti, avranno priorità nell'accesso agli aiuti gli imprenditori che hanno contratto o sono sul punto di contrarre mutui di assestamento, ossia mutui finalizzati ad assestare i ratei scaduti e gli interessi di mora al cui pagamento non hanno potuto far fronte a causa della perdita di produzione per calamità.

La Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, in relazione alla concessione di contributi diretti a compensare i danni derivanti da avversità atmosferiche ed epizootie.

Le autorità italiane hanno precisato che lo scopo della misura in questione è compensare i danni derivanti da 24 eventi meteorologici che hanno colpito la Sardegna dal 1988 e da epizootie verificatesi tra il 1990 e il 1997. Le autorità italiane fanno presente che le domande di indennizzo, oltre a soddisfare le condizioni applicate di norma dalla Commissione per questo tipo di aiuti, erano state presentate a quell'epoca corredate della necessaria documentazione, ma che l'aiuto non aveva potuto essere erogato per mancanza di fondi.

Sebbene né l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato né la prassi normalmente seguita dalla Commissione per quanto riguarda l'erogazione di contributi volti a compensare avversità meteorologiche assimilabili a calamità naturali prevedano scadenze precise per l'erogazione dell'aiuto, è lecito ritenere che sia implicito nelle suddette disposizioni che detta erogazione debba essere effettuata entro un lasso di tempo ragionevole dall'evento in questione.

L'erogazione di un aiuto a diversi anni di distanza (nella fattispecie, fino a dieci) dall'evento di cui trattasi comporta un rischio concreto di distorsione delle condizioni di concorrenza. Se infatti i produttori interessati sono riusciti a riassorbire le perdite derivanti dall'evento dannoso, l'indennizzo attualmente corrisposto produrrà gli stessi effetti economici che deriverebbero dalla concessione di aiuti al funzionamento.

Qualora invece le perdite cagionate dall'evento dannoso non abbiano potuto essere riassorbite e permangano difficoltà finanziarie, la Commissione ritiene che occorra vigilare sulla possibilità che la concessione dell'aiuto prescindendo dalle rigorose condizioni stabilite negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁽¹⁾. A tale riguardo, la Commissione constata che, nel caso in esame, se gli stanziamenti disponibili non sono sufficienti a compensare tutti i danni subiti, la priorità non spetta agli operatori maggiormente colpiti, ma a coloro che hanno prestato da rimborsare. A fronte di ciò è inevitabile chiedersi se l'obiettivo principale della misura non sia in effetti di sostenere i produttori che versano attualmente in difficoltà finanziarie.

Inoltre, è prassi costante della Commissione ammettere il pagamento di aiuti volti a compensare i danni subiti dagli allevatori in seguito a epizootie, fatte salve alcune condizioni. Queste riguardano, in particolare, l'esistenza di disposizioni comunitarie o nazionali che consentano alle autorità competenti di adottare opportune misure di lotta contro la malattia in questione, sia attuando interventi di eradicazione, e in special modo misure obbligatorie soggette ad indennizzo, sia, in una fase iniziale, organizzando un sistema di allarme. Ne consegue che solo le malattie che possono costituire un rischio pubblico, e non i casi in cui gli agricoltori devono ragionevolmente rispondere a titolo individuale, possono essere oggetto di misure di aiuto. Le autorità italiane non hanno finora trasmesso alla Commissione le informazioni atte a verificare che la misura in esame soddisfi le condizioni suindicate.

La Commissione ha tuttavia deciso di non sollevare obiezioni in merito all'applicazione dell'articolo 14 per quanto riguarda l'indennizzo dei produttori di pomodori da tavola delle perdite causate dal virus giallo del pomodoro nelle annate 1994/95, 1995/96, 1996/97, in considerazione del fatto che tali aiuti possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

«Con lettera del 18 marzo 1998, registrata il 24 marzo 1998, codesta Rappresentanza ha notificato alla Commissione le misure di cui all'oggetto. Complementi d'informazione sono stati trasmessi con lettere dell'11 agosto 1998, 9 dicembre 1998 e 4 marzo 1999, registrata il 10 marzo 1999.

CAMPO D'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DECISIONE

La misura notificata consta di 24 articoli divisi in due titoli. Il titolo I (articoli 1-9) comprende disposizioni per l'accelerazione della spesa delle risorse del Fondo europeo d'orientamento e garanzia agricola, sezione Orientamento. Il titolo II (articoli 10-24) reca altre misure urgenti per l'agricoltura.

Nel titolo 1, l'articolo 1 (approvazione del programma operativo), l'articolo 2 (realizzazione delle misure comunitarie), l'articolo 3 (finanziamento dell'attività agrituristica e agri-turistica-venatoria), l'articolo 4 (recupero degli agglomerati abitativi rurali tipici), l'articolo 5 (risparmio idrico), l'articolo 7 (adeguamento delle aziende ovicaprine), l'articolo 8 (strade rurali), e l'articolo 9 (attuazione dei programmi comunitari in agricoltura) si riferiscono esclusivamente all'attuazione del Programma operativo per la regione relativo al periodo 1994-1999. Data la loro assoluta conformità con il Programma operativo, approvato senza riserve dalla Commissione con le decisioni C(94) 3128 del 25 novembre 1994 e C(97) 3778 del 22 dicembre 1997, le misure considerate non debbono formare oggetto di una valutazione distinta in base alle disposizioni che disciplinano gli aiuti di Stato.

Per quanto riguarda il titolo II, sulla scorta dei quesiti e delle osservazioni formulate dai servizi della Commissione in sede d'esame della notifica, le autorità italiane si sono impegnate, con lettera del 9 dicembre 1998, a sopprimere gli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 e 21 della legge regionale del 4 febbraio 1998. La Commissione considera pertanto che le suddette misure siano state stralciate dalla notifica. Per esigenze di chiarezza giuridica, essa invita le autorità italiane a sopprimere le disposizioni pertinenti non appena possibile. Si rammenta inoltre alle autorità italiane che in nessun caso è possibile dare esecuzione alle misure di cui trattasi senza che le suddette abbiano formato oggetto di una notifica distinta alla Commissione conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tale obbligo di notifica è peraltro previsto dall'articolo 24 della legge, che dispone che l'amministrazione regionale può attuare gli aiuti istituiti dalla legge solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione.

Nel caso specifico dell'articolo 15 della legge, oltre ad annunciare la soppressione della disposizione notificata, la lettera delle autorità italiane del 9 dicembre 1998 riferisce l'intenzione di modificare l'articolo 19 della legge regionale 33/95, attualmente all'esame dalla Commissione nell'ambito della procedura C 31/96. Tale proposta di modifica sarà esaminata nel quadro della suddetta procedura e non formerà quindi oggetto della presente decisione.

Tenuto conto di quanto precede, la presente decisione si applica esclusivamente agli articoli 6, 14, 16, 18, 20, 22 e 23 della legge regionale del 4 febbraio 1998. Mi prego informarvi che, per le ragioni di seguito precisate, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti dell'articolo 14 della legge e non di sollevare obiezioni alle misure istituite dagli articoli 6, 16, 18, 20, 22 e 23.

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI AIUTO

Articolo 6

L'articolo 6 istituisce contributi agli imprenditori agricoli diretti a finanziare investimenti a favore del risparmio idrico. Nella lettera del 9 dicembre 1998, le autorità italiane hanno confermato che la misura in questione sarà attuata in conformità con le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 950/97, in particolare per quanto riguarda gli investimenti e le aliquote di aiuto ammissibili.

⁽¹⁾ GU C 283 del 19.9.1997, pag. 2.

Articolo 14

A norma dell'articolo 14, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare aiuti diretti a compensare le perdite derivanti da pregresse avversità climatiche, da malattie animali o da malattie vegetali ad un'aliquota massima del 100 % del danno subito. La legge prevede espressamente che detti contributi possano andare ad integrare aiuti già concessi per gli eventi in questione. In caso di carenza degli stanziamenti, avranno priorità nell'accesso agli aiuti gli imprenditori che hanno contratto o sono sul punto di contrarre mutui di assestamento, cioè mutui finalizzati ad assestare i ratei scaduti e gli interessi di mora al cui pagamento non hanno potuto far fronte a causa della perdita di produzione per calamità.

Articolo 16

L'articolo 16 consente alla Regione di anticipare ai gruppi di produttori prericonosciuti [di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 del 28 ottobre 1996] gli aiuti previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 20/98 della Commissione, del 7 gennaio 1998. Esso consente inoltre di far fronte alla quota d'aiuto posta a carico della Regione stessa dagli articoli 9 e 10 del predetto regolamento.

Articolo 18

A norma dell'articolo 18, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore del Consorzio di tutela del formaggio pecorino romano un contributo di 500 000 000 di lire per l'istituzione di un osservatorio del mercato del pecorino romano e dei prodotti oviceprini e per la predisposizione di ricerche e sperimentazioni in materia di processi di trasformazione innovativi e nuove tecniche di commercializzazione.

Nella lettera del 9 dicembre 1998, le autorità competenti hanno precisato che il Consorzio di tutela del formaggio pecorino romano beneficerà di un contributo destinato a finanziare le seguenti attività:

- a) ricerche di mercato condotte attraverso l'istituzione di un Osservatorio nel settore oviceprino;
 - b) studio della maturazione del pecorino romano al fine di individuarne alcuni parametri caratteristici.
- a) *Ricerche di mercato condotte attraverso l'istituzione di un Osservatorio nel settore oviceprino*

La Regione precisa che l'attività sarà condotta nell'interesse generale del settore. All'Osservatorio parteciperà un rappresentante del ministero dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Sardegna. I risultati delle indagini saranno divulgati agli operatori del settore, nessuno escluso, attraverso specifici incontri tematici e formeranno oggetto di un'adeguata diffusione editoriale.

La misura beneficerà di un contributo pari al 100 % della spesa prevista e riguarderà solo ed esclusivamente le spese sostenute

per la realizzazione dell'attività. L'aiuto ammonterà a 400 000 000 di lire, così suddiviso:

1. Progettazione preliminare, definizione ed avvio del sistema informativo acquisizione dati	120 000 000 di ITL
2. Realizzazione di bollettini congiunturali	65 000 000 di ITL
3. Realizzazione rapporto annuale	120 000 000 di ITL
4. Progetto editoriale, stampa e diffusione dati	30 000 000 di ITL
5. Realizzazione rete informatica e strumentale di supporto attività	<u>65 000 000 di ITL</u>
	400 000 000 di ITL

I fondi stanziati al Consorzio formeranno oggetto di una contabilità separata da quella generale. L'aiuto sarà concesso *in tantum*, avuto riguardo delle finalità d'interesse generale per il settore, e sarà erogato in modo da non costituire oggetto di promozione o di pubblicità per il Consorzio.

- b) *Studio della maturazione del pecorino romano al fine di individuarne alcuni parametri caratteristici*

Secondo quanto affermato dalle autorità competenti, la misura in questione comprende attività di ricerca e sviluppo attuate nell'interesse generale del settore. Ciò è reso evidente dal fatto che lo studio del processo di maturazione del pecorino romano e l'individuazione di alcuni parametri caratteristici potranno essere utilizzati per una migliore conoscenza delle produzioni dell'intero settore oviceprino. La similitudine tra i vari prodotti del settore, sia per le materie prime che per le procedure di fabbricazione, rappresenta un notevole vantaggio per l'utilizzo dei risultati di detta attività a beneficio di tutti.

L'attività, imperniata sullo studio della maturazione del prodotto, attraverso specifiche analisi, per individuarne i parametri caratteristici, sarà realizzata presso due istituti pubblici di ricerca:

1. L'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna — Olmedo (SS),
2. L'Istituto nazionale per la nutrizione — Roma.

La durata prevista dei lavori è di due anni e sarà assicurata un'efficace diffusione dei risultati. La spesa totale ammonterà a 100 000 000 di lire e la misura prevista è da considerarsi occasionale.

Articolo 20

L'articolo 20 istituisce interventi a favore dei produttori che, nell'ambito di misure di lotta contro la tubercolosi bovina, hanno dovuto abbattere oltre il 50 % dei capi bovini presenti nel loro allevamento. Per ogni capo abbattuto è concesso un contributo di 1 800 000 lire. Tale importo è cumulabile con

altre misure nazionali e regionali, a condizione che l'aiuto globale versato non superi il valore dei capi abbattuti e della conseguente mancata produzione. Per la misura in questione è prevista una dotazione di 1 000 000 000 di lire per il 1998. Gli allevatori interessati godono della priorità nella concessione di prestiti erogati nell'ambito di altri regimi di aiuto attuati dalla Regione.

Articolo 22

L'articolo 22 istituisce aiuti agli investimenti a favore di miglioramenti agrari e fondiari e dell'acquisto di scorte, nonché aiuti agli investimenti in campo ambientale e ad altri investimenti previsti dal regolamento (CE) n. 950/97. Nella lettera del 9 dicembre 1998, le autorità italiane hanno confermato che la misura in questione sarà attuata in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 950/97, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti e le aliquote di aiuto ammissibili.

Articolo 23

L'articolo 23 istituisce una base giuridica generale che consente alla Regione di erogare aiuti destinati a compensare i danni derivanti da avversità climatiche, epizootie e malattie vegetali e a coprire i premi assicurativi a tale scopo corrisposti, conformemente alla normativa comunitaria. In caso di carenza degli stanziamenti, la priorità è data agli operatori che hanno consolidato i loro debiti o che sono sul punto di consolidarli.

VALUTAZIONE

Articoli 6 e 22

A seconda che gli agricoltori interessati presentino o meno i requisiti di ammissibilità stabiliti dagli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 950/97, gli aiuti in parola rientrano nel campo di applicazione degli articoli 5 e 9 (agricoltori ammissibili) o dell'articolo 12, paragrafo 4 (agricoltori non ammissibili), del medesimo. Nella lettera del 9 dicembre 1998, le autorità italiane hanno confermato che nell'attuazione di dette misure saranno rispettate tutte le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 950/97. Tale regolamento stabilisce, all'articolo 37, paragrafo 2, che gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano alle misure di aiuto disciplinate dai suoi articoli 5, 9 e 12, paragrafo 4. Ne consegue pertanto che l'esame delle misure in questione deve essere attuato esclusivamente nel quadro del regolamento suddetto.

Articolo 14

L'articolo 14 conferisce alla Regione Sardegna, nel rispetto dei criteri fissati dall'Unione europea in materia di compensazione dei danni subiti dai produttori a seguito di avversità climatiche, epizootie e malattie vegetali, la facoltà di riesaminare aiuti precedentemente erogati e di integrare il contributo concesso fino a coprire il 100 % del danno effettivamente subito. La Regione si propone di tener conto degli eventi dannosi verificatisi nell'ultimo decennio. Ai fini della concessione degli aiuti, essa riesaminerà i singoli eventi secondo la seguente procedura:

1. determinazione del danno subito dalle singole aziende;
2. determinazione degli aiuti già concessi alle singole aziende, sia sotto forma di contributi a fondo perso che sotto forma di concorso sugli interessi;
3. determinazione della differenza tra l'importo concesso e il danno subito, che dovrebbe essere corrisposta dalla Regione a norma dell'articolo 14.

Per evitare una compensazione eccessiva, la Regione intende ricontrattare l'entità del danno subito dalle singole aziende e l'ammontare degli aiuti già erogati. Essa provvederà inoltre a verificare che i danni coperti da assicurazione siano esclusi dal regime. I controlli suddetti sono possibili grazie all'esistenza di un centro regionale di elaborazione dati presso il quale sono archiviate le domande di indennizzo, corredate della pertinente documentazione, presentate dagli agricoltori subito dopo ogni evento calamitoso.

Secondo quanto affermato dall'amministrazione regionale, il regime in questione è finalizzato a compensare i danni effettivamente subiti dagli operatori e che, per mancanza di fondi, non sono stati indennizzati all'epoca in cui si sono verificati gli eventi dannosi. In alcuni casi la misura considerata riguarda il pagamento di aiuti già approvati dalla Regione, ma non ancora erogati per motivi di bilancio.

Tenuto conto dei diversi criteri applicabili ad ogni singolo caso, è necessario esaminare separatamente l'indennizzo dei danni cagionati da avversità climatiche, dei danni derivanti da malattie vegetali e di quelli imputabili a epizootie.

INDENNIZZO DEI DANNI IMPUTABILI AD AVVERSITÀ CLIMATICHE

Secondo la prassi consueta della Commissione ⁽²⁾, è autorizzata la concessione di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato per compensare danni derivanti da avversità climatiche quali grandinate, gelate, ghiaccio, siccità, piogge o venti se le perdite subite dai beneficiari raggiungono una soglia minima del 30 % della normale produzione annua (20 % nelle regioni svantaggiate), definita come la produzione media del triennio precedente l'anno in cui si è verificato l'evento dannoso. In caso di perdite di produttività degli investimenti, il danno deve superare il 10 % nel primo anno e il danno complessivo, nell'arco di diversi anni, deve superare il 30 % o il 20 % della normale produzione annua. L'ammontare dell'aiuto non deve eccedere i danni subiti dalle singole aziende.

Le autorità italiane hanno precisato che la misura in questione è diretta a compensare i danni derivanti da 24 eventi climatici verificatisi in Sardegna nell'ultimo decennio, riassunti nella seguente tabella.

⁽²⁾ Documento di lavoro VI/5934/98-rev. 2.

Eventi	Base giuridica Legge n. 590 del 15.10.1981; legge n. 185 del 14.2.1992; legge n. 198 del 13.5.1985; legge regionale n. 11 del 20.3.1989 (aiuto n. 91/89 approvato dalla Commissione) Legge regionale n. 12 del 10.6.1974; legge regionale n. 28 del 10.4.1978
1. Siccità — 1988/89 (Sardegna)	D.A. 2820/89
2. Siccità — 1989/90 (Sardegna)	D.A. 48/91 — 378/91
3. Piogge alluvionali — novembre 1989 (Cagliari)	D.A. 1658/90
4. Venti impetuosi — febbraio 1990 (Cagliari)	D.A. 1682/91
5. Venti impetuosi — marzo 1990 (Nuoro)	D.A. 1659/90
6. Grandinata — agosto 1990 (Cagliari)	D.A. 78/SI/91
7. Piogge alluvionali — ottobre 1990 (Cagliari)	D.A. 81/SI/91
8. Grandinata — ottobre 1990 (Cagliari)	D.A. 49/SI/91
9. Piogge persistenti — dicembre 1990 (Sassari)	D.A. 82/SI/91
10. Venti — aprile 1991 (Oristano)	D.A. 115/SI/92
11. Gelate — aprile 1991 (Cagliari)	D.A. 116/SI/92
12. Grandinate — aprile e maggio 1991 (Cagliari)	D.A. 114/SI/92
13. Piogge alluvionali — novembre 1991 (Sassari)	D.A. 19/SI/93
14. Venti impetuosi — dicembre 1991 (Oristano)	D.A. 18/SI/93
15. Venti impetuosi — dicembre 1991 (Sassari)	D.A. 20/SI/93
16. Gelate — dicembre 1991/gennaio 1992 (Cagliari)	D.A. 17/SI/93
17. Venti gelidi — febbraio/marzo 1993 (Sassari)	D.A. 161/SI/93
18. Venti impetuosi — marzo 1993 (Cagliari)	D.A. 160/SI/93
19. Grandinata — marzo 1993 (Cagliari)	D.A. 165/SI/93
20. Piogge alluvionali — ottobre/novembre 1993 (Cagliari-Nuoro)	D.A. 128/SI/94
21. Siccità — 1994/95 (Sardegna)	D.A. 18/SI/96
22. Venti impetuosi — aprile 1994 (Sassari)	D.A. 191/SI/94
23. Venti impetuosi — maggio 1995 (Sassari-Nuoro)	D.A. 237/SI/95
24. Grandinata — giugno 1996 (Cagliari)	D.A. 306/SI/96

Le autorità italiane riferiscono che, a causa della complessità delle procedure (verifica di numerosi archivi, stanziamento dei fondi e procedure di pagamento), i contributi sono sempre stati erogati con notevole ritardo rispetto all'evento passibile di indennizzo, talvolta a distanza di anni. Inoltre, nei casi di cui trattasi, l'aiuto concesso, o parte di esso, non ha potuto essere pagato per mancanza di stanziamenti.

La Commissione fa presente che, ad eccezione della misura 20, autorizzata con lettera della Commissione SG(96) D/1261 dell'11 gennaio 1996 (aiuto NN 139/95), nessuno degli investimenti suindicati le è stato comunicato conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tali misure non sono neppure state adottate nel quadro di un regime generale di aiuti autorizzato dalla Commissione.

Nelle lettere dell'11 agosto 1998 e del 9 dicembre 1998, le autorità italiane, pur riconoscendo che le misure in questione avrebbero dovuto essere comunicate alla Commissione, ne sostengono la conformità con i requisiti da questa stabiliti nel documento VI/5934/98-rev. 2. In particolare, esse sottolineano che la concessione degli aiuti è subordinata alla condizione che l'entità minima del danno raggiunga il 35 % nel settore geografico considerato e che le perdite subite dai singoli produttori corrispondano almeno al 35 % della loro produzione lorda vendibile (definita come produzione annua totale che può essere messa in vendita, considerata rispetto ai livelli normali di produzione dell'ultimo triennio). Tale percentuale supera i livelli minimi stabiliti dalla Commissione (20 % per le zone svantaggiate e 30 % per le altre regioni). Inoltre, sarà corrisposto unicamente il contributo determinato all'epoca in cui si è verificata la calamità naturale, interessi esclusi.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento dell'aiuto, le autorità italiane sottolineano che i potenziali beneficiari della misura sono gli stessi che hanno già ricevuto aiuti per la medesima calamità. La misura concerne esclusivamente richieste di compensazione dei danni già dettagliate, documentate e presentate subito dopo il verificarsi della calamità. Tale documentazione sarà riesaminata per verificare che non vi sia sovracompenso a favore di singoli agricoltori.

Sulla base delle informazioni trasmesse dalla autorità italiana, la Commissione ritiene che gli aiuti finora erogati nel quadro delle 24 misure suddette rispondano ai criteri da essa normalmente applicati in questi casi. In particolare, l'entità minima del danno supera la percentuale del 30 % normalmente prevista dalla Commissione. Inoltre, per scongiurare il rischio di una compensazione eccessiva, sono state applicate procedure di verifica delle perdite subite dai singoli produttori. Per le ragioni suesposte, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni agli aiuti erogati nell'ambito delle misure in questione, ritenendole conformi ai requisiti di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Essa lamenta tuttavia che le autorità italiane abbiano attuato le misure in parola senza adempiere agli obblighi sanciti dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

La misura notificata prevede però il pagamento, ai produttori interessati, di contributi supplementari già approvati dalla Regione, ma non ancora erogati per motivi di bilancio.

La Commissione dà credito a quanto affermato dalle autorità italiane, che assicurano che la somma del contributo supplementare e dell'aiuto già pagato non supera il danno finanziario effettivamente subito dagli agricoltori a seguito dell'evento dannoso. Allo stadio attuale della procedura, essa dubita però che il pagamento di tale indennizzo supplementare possa essere ritenuto compatibile con il mercato comune.

Sebbene né l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, né la prassi normalmente seguita dalla Commissione per quanto riguarda l'erogazione di contributi volti a compensare avversità climatiche assimilabili alle calamità naturali, prevedano scadenze precise per il pagamento dell'aiuto, è lecito ritenere che sia implicito, nelle suddette disposizioni, che il medesimo dovrebbe essere effettuato entro un periodo di tempo ragionevole dal verificarsi dell'evento in questione.

L'erogazione di un aiuto a diversi anni di distanza (nella fattispecie, fino a 10) dall'evento di cui trattasi comporta un rischio concreto di distorsione delle condizioni di concorrenza.

In questo caso, infatti, è possibile che i produttori interessati siano riusciti a riassorbire le perdite derivanti dall'evento dannoso, anche superando talune difficoltà. Se così fosse, l'indennizzo attualmente corrisposto produrrà gli stessi effetti economici che deriverebbero dalla concessione di aiuti al funzionamento.

Se invece le perdite cagionate dall'evento dannoso non hanno potuto essere riassorbite e permangono difficoltà finanziarie, la Commissione ritiene che occorra vigilare sulla possibilità che la concessione dell'aiuto prescindendo dalle rigorose condizioni stabilite negli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il

salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁽³⁾. A tale riguardo, la Commissione constata che, nel caso in esame, se gli stanziamenti non sono sufficienti a compensare tutti i danni subiti, la priorità non spetta agli operatori maggiormente colpiti, ma a coloro che hanno prestiti da rimborsare. A fronte di questo, è inevitabile chiedersi se l'obiettivo principale della misura proposta non sia in effetti di sostenere i produttori afflitti da difficoltà finanziarie.

In considerazione di quanto suesposto, la Commissione ha deciso di avviare la procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti della misura in questione. Essa invita le autorità italiane a precisare, per ciascuna delle 24 misure suddette, la percentuale già pagata dell'indennizzo dovuto, specificando per quali ragioni non è stato possibile pagare almeno una parte dell'integrazione dovuta negli anni immediatamente successivi al verificarsi dell'evento dannoso in questione. Inoltre, se la misura in esame è effettivamente finalizzata a sostenere produttori in difficoltà finanziaria, la Commissione invita le autorità italiane a esaminare la possibilità di ritirare l'attuale notifica e a notificare un nuovo regime di aiuto che sia conforme agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

INDENNIZZO DI EPIZOOZIE

La prassi normalmente seguita dalla Commissione ammette il pagamento di aiuti diretti a compensare i danni subiti dagli allevatori a seguito di epizoozie, fatte salve talune condizioni. Queste riguardano, in particolare, l'esistenza di disposizioni comunitarie o nazionali che consentano alle autorità competenti di adottare opportune misure di lotta contro la malattia in questione, sia attuando interventi di eradicazione e in special modo misure obbligatorie soggette ad indennizzo, sia, in una fase iniziale, organizzando un sistema di allarme. Ne consegue che solo le malattie che costituiscono materia di interesse pubblico e non i casi di cui gli agricoltori devono ragionevolmente rispondere a titolo individuale, possono essere oggetto di misure di aiuto. Se queste condizioni sono soddisfatte, la Commissione autorizza la concessione di aiuti per un'aliquota massima del 100 % a compensazione della perdita subita.

Stando alle informazioni fornite dalle autorità italiane, la misura in questione è finalizzata alla concessione di aiuti volti a compensare i danni subiti tra il 1990 e il 1997, all'epoca debitamente documentati ma non indennizzati a causa della mancanza di mezzi finanziari.

Essa riguarda un'ampia gamma di malattie animali, in parte disciplinate dalla normativa comunitaria e in parte soggette unicamente a disposizioni nazionali.

Nel caso di malattie che rientrano nel campo d'applicazione della normativa comunitaria e che formano oggetto di indennizzo da parte della Comunità, l'aiuto supplementare erogato dalla Regione sarà limitato ai costi che non sono coperti dal contributo dell'UE. Queste comprendono l'afta epizootica, la peste suina classica, la peste suina africana, la tubercolosi e la brucellosi. Nessun contributo supplementare sarà erogato dalla Regione in caso di indennizzo completo corrisposto nel quadro di programmi di lotta comunitari o nazionali.

⁽³⁾ GU C 283 del 19.9.1997, pag. 2.

Un aiuto, a totale carico dell'amministrazione regionale, sarà corrisposto agli allevatori costretti ad abbattere animali a causa dell'insorgere di malattie quali l'agalassia contagiosa, la mixomatosi dei conigli e la varroasi delle api, nonché "altre forme morbose che colpiscono sotto forma di epizoozia il patrimonio zootecnico e altre forme sostenute da agenti morbosi non identificabili" (lettera del 23 luglio 1998).

Allo stadio attuale, la Commissione dubita della compatibilità della misura in questione con il mercato comune e ha pertanto deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

In primo luogo, trattandosi di aiuti diretti a compensare malattie verificatesi a partire dal 1990, le perplessità espresse dalla Commissione rispetto alla concessione di contributi a seguito di avversità climatiche si applicano, mutatis mutandis, alla misura in questione.

Secondariamente, la Commissione fa rilevare che le disposizioni regionali, in virtù delle quali possono essere stati concessi aiuti ai produttori, non risultano essere state comunicate in conformità con l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, per cui non è escluso che siano stati erogati, in passato, aiuti illegali. Inoltre, le autorità italiane non hanno fino ad ora trasmesso alla Commissione informazioni atte a verificare che la misura in esame soddisfi tutte le condizioni suindicate per la concessione di aiuti. La Commissione invita pertanto le autorità italiane a fornire un elenco esauriente di tutte le malattie che possono formare oggetto di risarcimento, a indicare le disposizioni nazionali o regionali che disciplinano tali malattie e a precisare la base di calcolo applicata per la determinazione della compensazione dovuta. Le autorità italiane dovrebbero in particolare fornire informazioni dettagliate circa le misure adottate per eradicare o controllare le malattie in questione. Inoltre, nel caso di malattie soggette a compensazione nel quadro di disposizioni comunitarie o nazionali, si pregano le autorità competenti di fornire ampi ragguagli sulle misure adottate per scongiurare il rischio di compensazione eccessiva.

INDENNIZZO DI MALATTIE VEGETALI

Per quanto riguarda le malattie vegetali, è prassi costante della Commissione applicare per analogia le stesse regole adottate per le malattie animali.

Scopo della misura considerata è di compensare le perdite subite dai serricoltori di pomodori da mensa nelle province di Cagliari e Oristano nelle annate 1994-1995, 1995-1996 e 1996-1997 a causa del virus giallo del pomodoro. Si tratta di una malattia virale trasmessa dall'aleuroide *Benisia Tabaci*, che causa danni notevolissimi alle colture di pomodori in serra. Secondo le autorità italiane, le perdite inflitte dal virus alle colture di pomodori delle regioni di Cagliari e di Oristano non sono state inferiori al 40 %.

Secondo quanto riferito dalle autorità italiane, l'intervento finora attuato dall'amministrazione regionale nella lotta contro la malattia in questione è consistito nell'attività dei tecnici dell'Ente regionale di assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT), impegnati nel far conoscere agli agricoltori le tecniche più

efficaci per prevenire l'infezione. Tuttavia, la Regione non impone agli agricoltori di attuare gli interventi preventivi suggeriti dall'ERSAT. Le autorità italiane riconoscono quindi che la misura di cui trattasi non è conforme alla prassi normalmente applicata dalla Commissione nel settore considerato. Esse ritengono però che gli agricoltori non debbano assumersi direttamente l'onere della malattia come spesa di funzionamento normale di gestione, in quanto l'esperienza ha dimostrato che è impossibile giungere ad un controllo totale della malattia e la ricerca orientata alla selezione di ibridi resistenti non ne ha sino ad ora prodotto in quantità sufficiente ad un utilizzo diffuso.

A tale riguardo, le autorità italiane si richiamano alla decisione della Commissione di non sollevare obiezioni all'articolo 31 della legge regionale della Sardegna n. 33/95 [aiuto di Stato C 31/96, nota della Commissione SG(96) D/6756 del 25 luglio 1996].

La decisione suddetta riguardava un aiuto erogato a favore delle aziende agrumicole colpite dalla malattia imputabile al *Phyllocnistis citrella*, una nuova malattia parassitaria verificatesi per la prima volta in Sardegna nell'ottobre 1994. Pur riconoscendo che non esistevano disposizioni nazionali o regionali atte a consentire alle autorità competenti di adottare opportune misure di lotta contro detta malattia e che la misura in questione non era quindi conforme alle condizioni enunciate nel documento di lavoro VI/5934/86, la Commissione ha tuttavia stabilito che essa potesse beneficiare della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Nell'adottare la suddetta decisione, la Commissione ha tenuto conto dei seguenti elementi: in primo luogo, la misura proposta riguardava una nuova malattia delle piante; inoltre, per far fronte alla malattia, le autorità competenti avevano istituito una commissione incaricata di determinare i più efficaci metodi di prevenzione o di trattamento; infine, solo i produttori che avevano subito perdite superiori al 30 % potevano beneficiare del contributo. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che la misura di cui trattasi potesse ragionevolmente agevolare lo sviluppo di talune attività economiche nel settore interessato, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

La Commissione ha stabilito che considerazioni analoghe valgono per il caso in esame. Il servizio fitosanitario della Commissione ha dichiarato che il virus giallo del pomodoro costituisce un nuovo agente patogeno. Sebbene non abbiano adottato disposizioni legali vincolanti per contrastare la diffusione di malattia, le autorità regionali vi hanno fatto fronte facendo conoscere ai produttori i più efficaci metodi di prevenzione. Esse hanno inoltre accertato che le perdite subite dai coltivatori interessati superavano comunque il 40 % della produzione e hanno confermato che, conformemente ai criteri generali previsti per l'applicazione dell'articolo 14, in nessun caso potevano essere erogati aiuti per compensare perdite inferiori al 35 % della produzione annua lorda.

Inoltre, nel caso in questione, la Commissione ha tenuto conto del fatto che misure dirette a impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus giallo del pomodoro sono state successivamente istituite dalla direttiva 98/1/CE della Commissione, dell'8 gennaio 1998, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di orga-

nismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽⁴⁾

D'altra parte, considerato l'impegno con cui le autorità competenti hanno cercato di contrastare la diffusione della malattia prima di occuparsi del risarcimento dei produttori, il tempo intercorso tra il verificarsi del danno e il pagamento dell'aiuto istituito dalla misura in esame non sembra irragionevole.

La Commissione ha pertanto deciso di dichiarare detta misura compatibile con il mercato comune, in quanto ammissibile alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Tenuto conto del campo generico d'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale, la Commissione tiene a precisare che tale decisione si riferisce esclusivamente al pagamento di aiuti a favore dei serricoltori di pomodori da mensa che hanno subito perdite non inferiori al 35 % della produzione annua lorda a seguito di epidemie causate dal virus giallo del pomodoro. Qualsiasi altra misura di aiuto diretta a compensare danni derivanti da malattie vegetali ai sensi dell'articolo 14 dovrà essere notificata separatamente alla Commissione in conformità con l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

Articolo 16

Secondo quanto precisato dalle autorità italiane nella lettera del 9 dicembre 1998, la misura in questione consente all'amministrazione regionale di anticipare ai gruppi di produttori priconosciuti gli aiuti previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 20/98 della Commissione che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori priconosciuti nel settore ortofrutticolo. Essa istituisce inoltre una base giuridica che consente di far fronte alla quota posta a carico della Regione dagli articoli 9 e 10 del predetto regolamento. È esclusa la possibilità che la Regione possa anticipare la quota a carico dei beneficiari conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento.

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 20/98 istituisce un aiuto forfettario a favore dei gruppi di produttori per i primi cinque anni, da calcolare in base alla rispettiva produzione annua commercializzata. L'articolo 3 istituisce aiuti a favore di alcuni investimenti ammissibili.

Conformemente alla procedura di pagamento definita all'articolo 5, gli aiuti sono versati alle organizzazioni di produttori dallo Stato membro interessato, il quale presenta successivamente alla Commissione una domanda di rimborso per la quota cofinanziata del contributo. Fatto salvo il rispetto dei termini per la presentazione della domanda di rimborso alla Commissione, spetta allo Stato membro interessato stabilire quando effettuare il pagamento dell'aiuto all'organizzazione dei produttori. L'istituzione di un sistema di anticipi che consenta di erogare più rapidamente la totalità dell'aiuto o parte di esso ai beneficiari sembra quindi compatibile con il regolamento (CE) n. 20/98.

⁽⁴⁾ GU L 15 del 21.1.1998, pag. 26.

Nella lettera del 4 marzo 1999, le autorità italiane hanno confermato che il pagamento degli anticipi alle organizzazioni dei produttori è effettuato in conformità con le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 20/98, previa presentazione, da parte delle associazioni dei produttori, della documentazione comprovante l'ammissibilità delle medesime all'aiuto. Inoltre, la norma in esame non incide sull'ammontare complessivo dell'aiuto conferito al beneficiario. In tale contesto, la Commissione ritiene che non sia necessario un esame distinto di tale misura ai sensi degli articoli 87-89 del trattato CE.

Articolo 18

a) *Ricerche di mercato condotte attraverso l'istituzione di un Osservatorio nel settore ovicaprino*

La misura in questione prevede l'erogazione, a favore del Consorzio di tutela del formaggio pecorino romano, di un contributo una tantum di 400 000 000 di lire per l'istituzione di un Osservatorio del mercato del pecorino romano e di altri prodotti ovicaprini. Essa si configura pertanto come un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Secondo quanto dichiarato dalle autorità italiane, il pecorino romano è un prodotto che riveste particolare importanza per la Sardegna: esso costituisce infatti uno dei pochi raggruppamenti merceologici per il quale l'isola ha una posizione esportatrice netta.

Il consorzio è un organismo di natura giuridica privata, sorto nel 1979, avente caratteristiche di organismo privato con funzioni delegate dallo Stato ai sensi della legge n. 124/1954 e del regolamento (CEE) n. 2081/92. Si tratta di un'associazione volontaria di imprese che operano nella trasformazione del latte ovino e caprino, accomunate dalla volontà di svolgere attività di servizio, senza scopo di lucro, per la valorizzazione, controllo, tutela e vigilanza sul formaggio pecorino romano, di cui è stata riconosciuta la denominazione di origine protetta nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/96.

Secondo il punto 1.1 della regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CEE, esclusi i prodotti della pesca (GU C 302 del 12.11.1976, pag. 6), "[...] campagne promozionali in senso lato, quali la divulgazione di cognizioni scientifiche, l'organizzazione di fiere ed esposizioni o la partecipazione a simili manifestazioni, le iniziative in materia di pubbliche relazioni, i sondaggi di opinione e le ricerche di mercato" sono escluse dal campo d'applicazione della regolamentazione stessa. È prassi costante della Commissione, conformemente ai criteri enunciati nella lettera sull'allevamento del 19 settembre 1975, autorizzare aiuti fino ad un'aliquota del 100 % dei costi ammissibili per ricerche di mercato realizzate nell'interesse del settore considerato ⁽⁵⁾.

La Commissione ritiene ragionevole che la gestione dell'osservatorio sia affidata al consorzio dei produttori di pecorino romano, che vanta una lunga tradizione e notevoli conoscenze nel settore. Per evitare che gli aiuti possano essere utilizzati per finanziare le altre attività del consorzio, le autorità italiane hanno chiesto che i fondi stanziati a favore dell'osservatorio

⁽⁵⁾ Ad esempio: N 480/98.

siano tenuti in contabilità separata da quella generale. Esse hanno confermato che tali fondi dovranno essere utilizzati nell'interesse generale del settore e in modo da non costituire oggetto di promozione o di pubblicità per il consorzio. Le autorità italiane si sono altresì impegnate a fare in modo che i risultati delle attività del consorzio siano divulgati agli operatori del settore, nessuno escluso, attraverso convegni e un'adeguata diffusione editoriale.

Visti gli impegni assunti dalle autorità italiane, dal momento che non supera il massimale autorizzato, la misura proposta è dichiarata compatibile con il mercato comune conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. La Commissione prende atto dell'impegno delle autorità italiane a trasmettere una relazione annuale sulle attività dell'osservatorio, corredata da copie del materiale editoriale distribuito ai produttori, che le consenta di verificare l'osservanza delle condizioni suindicate.

b) *Studio della maturazione del pecorino romano al fine di individuare alcuni parametri caratteristici*

La misura in questione comprende attività di ricerca e sviluppo realizzate presso due istituti di ricerca finanziati con risorse pubbliche. Oggetto di studio saranno i parametri caratteristici dei prodotti ovicaprini, con particolare riguardo ai processi chimici che hanno luogo durante la maturazione del pecorino romano. Le ricerche saranno orientate allo sviluppo di nuovi assortimenti mercantili, quali il pecorino grattugiato.

Conformemente al punto 2.4 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, generalmente si considera che il finanziamento pubblico di attività di ricerca e sviluppo condotte da istituti di insegnamento superiore o da istituti statali di ricerca senza scopo di lucro non ricada nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. In particolare, se i risultati delle suddette attività di ricerca e sviluppo sono divulgati alle imprese operanti nella Comunità, nessuna esclusa, la Commissione considera che la misura non si configuri come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Nel caso in esame, le attività di ricerca e sviluppo sono condotte da istituti finanziati con risorse statali e realizzate nell'interesse generale del settore ovicaprino. Le autorità italiane hanno confermato che i risultati delle ricerche saranno oggetto di un'ampia diffusione e che saranno messi a disposizione di tutti gli operatori del settore, nessuno escluso. La Commissione ritiene pertanto che la misura in questione non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 20

L'articolo 20 della legge regionale istituisce un contributo a favore degli allevamenti colpiti da tubercolosi bovina, inteso a compensare il valore dei capi di bestiame abbattuti e il conseguente mancato reddito. La misura proposta si configura pertanto come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Secondo la prassi normalmente applicata dalla Commissione, fondata sui criteri enunciati nel documento VI/5934/86-rev. 2, sono autorizzati gli aiuti destinati a compensare le perdite

subite dagli allevatori a seguito di epizootie, purché siano soddisfatte talune condizioni. In particolare, la Commissione esige che vi siano disposizioni comunitarie o nazionali atte a consentire alle autorità competenti di adottare opportune misure di lotta contro la malattia in questione, sia attuando interventi di eradicazione, e in special modo misure obbligatorie soggette ad indennizzo, sia, in una fase iniziale, organizzando un sistema di allarme, eventualmente associato ad incentivi concessi ai singoli operatori per favorire la partecipazione a misure di profilassi su base volontaria. Il regime di aiuto può essere finalizzato alla prevenzione o alla compensazione, o comprendere entrambi gli obiettivi. Nel caso di un sistema a finalità compensativa, la Commissione autorizza altresì la concessione di aiuti destinati a compensare le perdite di produzione direttamente derivanti dall'applicazione delle misure di lotta in questione⁽⁶⁾.

Nel caso in esame, disposizioni obbligatorie per il controllo e l'eradicazione della tubercolosi bovina sono state stabilite sia a livello comunitario (direttive 77/391/CEE, 78/58/CEE e 79/110/CEE), sia a livello nazionale (decreto ministeriale n. 592 del 15.12.1995; regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini). Le condizioni fissate dalla Commissione per la concessione dell'aiuto risultano pertanto soddisfatte.

Tuttavia, dal momento che il contributo concesso in virtù dell'articolo 20 della legge regionale è cumulabile con altre misure di aiuto per il controllo della malattia, occorre tener conto della possibilità di sovracompensazione delle perdite subite dagli agricoltori.

Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità italiane, le misure nazionali in materia di tubercolosi bovina prevedono un'indennità massima di 663 000 lire per capo bovino adulto, elevabile fino ad un massimo di 1 216 000 lire nei casi in cui le carni e i visceri degli animali abbattuti debbano essere interamente distrutti. Le misure regionali attualmente applicabili in Sardegna prevedono un'indennità totale di 700 000 lire per l'abbattimento di animali affetti dalla malattia. La misura notificata prevede un ulteriore contributo massimo di 1 800 000 lire per capo bovino abbattuto, a condizione che il cumulo delle provvidenze (concesse a risarcimento dei capi abbattuti e della mancata produzione) superi il valore delle perdite effettivamente subite dagli allevatori.

Nelle lettere dell'11 agosto 1998 e del 9 dicembre 1998, le autorità italiane precisano che l'aiuto in esame è finalizzato al risarcimento del valore dei capi di bestiame abbattuti, non interamente compensato dalle due misure summenzionate, nonché a quello della mancata produzione. La legge esclude la possibilità di una sovracompensazione delle perdite.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento dell'aiuto, le autorità italiane dichiarano che le domande di risarcimento saranno esaminate su base individuale. L'amministrazione prenderà come riferimento le domande di ristoro dei danni presentate dall'autorità sanitaria regionale, sulla base delle quali la stessa ha proceduto all'erogazione degli aiuti previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali. Per determinare le perdite subite dagli allevatori per l'abbattimento dei capi (danno emergente) e per la conseguente mancata produzione (lucro

⁽⁶⁾ Ad esempio: N 482/96, N 405/97, N 709/97, N 209/98.

cessante) si terrà conto dei seguenti parametri: razza, sesso, età, genealogia e livello produttivo degli animali abbattuti. Il lucro cessante sarà calcolato tenendo conto dei livelli produttivi e/o del potenziale genetico e della razza dei soggetti abbattuti e sarà riferito ad un periodo di 84 giorni, intervallo minimo previsto dalla vigente normativa nazionale prima che nell'allevamento colpito da tubercolosi bovina si possa procedere al ripopolamento.

Viste le modalità specifiche istituite dalle autorità italiane per la determinazione del contributo e considerato che il risarcimento del lucro cessante è limitato al periodo durante il quale, in conformità con la normativa vigente, gli allevamenti non possono procedere al ripopolamento, la Commissione ritiene che l'aiuto in esame non possa dar luogo a sovracompensazione. Essa ha pertanto deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di tale misura, considerandola ammissibile alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Articolo 23

Come precedentemente affermato, la Commissione è solita autorizzare la concessione di aiuti intesi a compensare i danni subiti dagli agricoltori a seguito di avversità climatiche, epizootie o malattie vegetali, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni. La Commissione ha rilevato che il testo stesso della legge impone l'osservanza delle condizioni stabilite dalla Comunità per l'erogazione degli aiuti in questione. Inoltre, nella lettera del 9 dicembre 1998, le autorità italiane hanno assicurato che le misure previste non saranno attuate prima che le relative direttive di attuazione siano notificate e approvate dalla Commissione. Dal momento che la misura notificata si limita ad istituire una base giuridica generale per l'erogazione di aiuti futuri e che le modalità specifiche di attuazione formeranno oggetto di ulteriori notifiche, la Commissione dichiara che detta misura non costituisce un aiuto di Stato.

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha stabilito quanto segue:

- le misure previste dagli articoli 6 e 22 della legge della Regione Sardegna del 4 febbraio 1998 rientrano nel campo d'applicazione degli articoli 5-9 e dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 950/97 e formeranno oggetto di una valutazione distinta ai sensi delle disposizioni di detto regolamento;
 - non occorre procedere ad un esame distinto della misura prevista dall'articolo 16 in quanto tale misura è stata adottata in maniera del tutto conforme alle disposizioni comunitarie applicabili in materia;
 - le misure previste dall'articolo 23 della legge e l'aiuto istituito dall'articolo 18 (studio del processo di maturazione del formaggio pecorino romano) non si configurano come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
 - non si sollevano obiezioni nei confronti delle altre misure previste dall'articolo 18 e delle misure istituite dall'articolo 20, né della concessione di un aiuto inteso a compensare le perdite subite dai produttori a causa del virus giallo del pomodoro, istituito dall'articolo 14;
 - si avvia la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti delle altre misure previste dall'articolo 14.
- Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia a presentare, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, le proprie osservazioni e a fornire qualsiasi informazione utile ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto.
- La Commissione ricorda inoltre all'Italia l'effetto sospensivo dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e richiama l'attenzione sulla lettera da essa inviata a tutti gli Stati membri in data 22 febbraio 1995, nella quale si precisa che qualsiasi aiuto concesso illegalmente potrebbe essere oggetto di recupero presso il relativo beneficiario e/o di un rifiuto ad imputare al bilancio FEAOG per le spese relative alle misure nazionali che incidono direttamente sulle misure comunitarie, secondo le disposizioni del diritto nazionale, incluso un interesse calcolato sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente/sovvenzione nell'ambito degli aiuti regionali, interesse che decorre dalla data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario/dei beneficiari, fino al suo recupero effettivo.»

AIUTI DI STATO

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto C 27/99 (ex NN 69/98) — Esenzioni fiscali e prestiti agevolati a imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico

(1999/C 220/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la lettera del 17 maggio 1999 — riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi —, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione Aiuti di Stato II
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 95 80

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

Procedura

In data 3 marzo 1997 la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante eventuali aiuti di Stato concessi dall'Italia a diverse imprese di servizi pubblici, in forma di esenzioni fiscali temporanee e di accesso a prestiti agevolati.

Con lettere del 12 maggio, 16 giugno e 21 novembre 1997, i servizi della Commissione hanno domandato alle autorità italiane una prima serie di informazioni in merito alle misure in questione. Con lettera del 17 dicembre 1997, registrata dalla Commissione il 23 dicembre, le autorità italiane hanno fornito alcune delle informazioni sollecitate. Su richiesta delle stesse autorità italiane si è tenuta una riunione a Roma il 19 gennaio 1998.

Descrizione dell'aiuto

L'articolo 9 bis della legge 488/86, gli articoli 22, 23, 25 e 60 della legge 142/90, l'articolo 66, comma 14, della legge 427/93 e l'articolo 3, commi 69 e 70, della legge 549/95 stabiliscono misure incentivanti a favore di imprese pubbliche locali trasformate in società per azioni, e di cui le autorità locali cedano una quota minoritaria del capitale.

Si tratta, in particolare, delle misure seguenti:

- esenzioni fiscali relativamente ai «trasferimenti» effettuati al momento della costituzione della società;
- esenzione triennale dall'imposta sul reddito per la nuova società per azioni;

- possibilità di contrarre mutui a tasso di interesse ridotto presso la Cassa depositi e prestiti (C.DD.PP.), organismo statale.

Le misure si applicano a diversi settori economici (ad esempio l'acqua, il gas e l'elettricità), ma non a tutte le imprese che operano in tali settori. L'ammissibilità di un'impresa al beneficio di tale regime dipende esclusivamente dal suo status giuridico (deve trattarsi di un'ex impresa pubblica trasformata in una società per azioni), e dalla natura del suo azionariato (che deve essere in prevalenza pubblico e in minoranza privato). Le imprese che operano nei settori sopracitati ma il cui capitale è detenuto in prevalenza da privati, oppure che restano interamente pubbliche, non possono beneficiare di tali aiuti.

Non è possibile, al presente stadio, fornire una stima del totale delle risorse interessate.

Valutazione

Gli incentivi concessi dall'Italia alle aziende municipalizzate che vengono trasformate in società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria risultano costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE in quanto:

- sono concessi mediante risorse statali;
- falsano o rischiano di falsare il gioco della concorrenza favorendo talune imprese;

— hanno un effetto pregiudizievole sugli scambi fra gli Stati membri.

Per quanto riguarda le esenzioni fiscali, va osservato che la riduzione delle imposte per le imprese beneficiarie ha un effetto diretto sul bilancio dello Stato. Il carattere pubblico di tali risorse è pertanto chiaro. Per quanto riguarda i mutui agevolati concessi dalla Cassa depositi e prestiti, va osservato che tale istituzione finanziaria è interamente controllata dallo Stato attraverso il ministero del Tesoro. Pertanto, anche se i fondi da essa concessi a tassi ridotti non provengono direttamente dal bilancio statale, ne può essere stabilito anche in questo caso il carattere pubblico.

L'esenzione dalle imposte per i «trasferimenti» e dalle imposte sul reddito delle persone giuridiche, prevista all'articolo 3, commi 69 e 70, della legge 549/95, falsa o minaccia di falsare il gioco della concorrenza poiché procura a determinate imprese un vantaggio economico sui loro concorrenti, eliminando una voce di costo dal bilancio. Per quanto riguarda i mutui concessi a tassi ridotti dalla C.DD.PP., di cui all'articolo 9 bis della legge 488/86, l'elemento di aiuto è costituito dalla differenza fra il tasso teoricamente applicabile all'impresa (in base al rischio previsto) e quello effettivamente praticato dallo Stato (in questo caso la C.DD.PP.).

Le misure in questione pregiudicano gli scambi fra Stati membri poiché danneggiano le imprese estere che aspirano a ottenere concessioni locali in Italia: le imprese pubbliche cui sono accordati gli aiuti possono difatti proporre prezzi più competitivi dei concorrenti nazionali o esteri che non beneficiano di alcun regime di aiuti. Il regime in questione potrebbe inoltre impedire alle imprese dei vari Stati membri di investire nel settore dei servizi pubblici in Italia (ad esempio acquisendo partecipazioni di maggioranza), poiché le imprese rilevate non sarebbero ammesse al beneficio dell'aiuto (o potrebbero perderlo) a causa della natura dei nuovi azionisti.

Al presente stadio, gli aiuti in questione non sembrano poter essere considerati compatibili col mercato comune ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, e dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE.

Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, qualsiasi aiuto concesso illegalmente può essere oggetto di restituzione da parte del beneficiario.

«1. Procedura

In data 3 marzo 1997, la Commissione riceveva un reclamo relativo a possibili aiuti di Stato concessi dallo Stato italiano, in forma di esenzione dalle imposte sul reddito di impresa e accesso a finanziamenti agevolati, a favore di varie aziende operanti nei servizi pubblici locali.

Il 12 maggio, 16 giugno e 21 novembre 1997, i servizi della Commissione richiedevano alcune informazioni alle autorità italiane sulle misure in oggetto. Con lettera del 17 dicembre

1997, registrata dalla Commissione il 23 dicembre, le autorità italiane fornivano alcune delle informazioni richieste. Su richiesta delle autorità italiane, veniva tenuta una riunione a Roma in data 19 gennaio 1998.

2. Descrizione delle misure

Ai sensi della legge n. 142 del 1990, i Comuni possono scegliere tra diverse opzioni giuridiche per la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale (servizi pubblici locali):

- gestione diretta da parte del Comune (in economia);
- mediante concessione ad aziende (pubbliche o private) terze, selezionate mediante procedure di asta pubblica (concessione a terzi);
- mediante una entità contabile separata (azienda speciale);
- mediante istituzione per servizi non commerciali;
- mediante costituzione di società commerciali (società per azioni) a partecipazione maggioritaria pubblica ⁽¹⁾.

L'articolo 12 della legge 498 del 1992 ha introdotto una ulteriore opzione per la gestione di tali servizi, vale a dire la costituzione di società commerciali a partecipazione pubblica minoritaria.

Le aziende commerciali (società per azioni) a partecipazione pubblica sia maggioritaria sia minoritaria sono, da un punto di vista giuridico, sottomesse alle stesse norme delle aziende di diritto privatistico (pubbliche o private).

L'articolo 9 bis della legge 488 del 1986 ha introdotto, per le aziende costituite in forma di società per azioni a prevalente capitale pubblico, la possibilità di ottenere prestiti a tassi agevolati dalla Cassa depositi e prestiti, un'entità statale interamente controllata dal ministero del Tesoro.

Inoltre, i commi 69 e 70 dell'articolo 3 della legge 549 del 1995 hanno previsto alcuni incentivi ulteriori per le società per azioni a prevalente capitale pubblico:

- esenzione da tutte le imposte e tasse relative alla loro trasformazione in società di capitali;
- esenzione triennale dalle imposte sul reddito di impresa, non oltre l'anno fiscale 1999.

In dettaglio, secondo il comma 69 dell'articolo 3 della legge 549/95 un'esenzione fiscale in favore delle aziende costituite in forma di società di capitali a prevalente capitale pubblico da tutte le imposte e tasse derivanti dal trasferimento di tutte le attività in precedenza di proprietà del Comune. Tale esenzione

⁽¹⁾ Cfr. articolo 22 della legge 142/90.

riguarda tutte le tasse normalmente pagate dalle aziende qualora trasferiscano la proprietà di beni registrati (ad esempio immobili) da un soggetto ad un altro, vale a dire:

- tassa di registro;
- imposta di bollo;
- INVIM (imposta sugli incrementi di valore degli immobili);
- tasse ipotecarie e catastali;
- ogni altra imposta o tassa collegata con il trasferimento della proprietà dal Comune alla società.

Inoltre, il comma 70 del medesimo articolo 3 limita l'esenzione dalle imposte sul reddito di impresa (IRPEG ed ILOR), prevista nel comma 14 dell'articolo 66 della legge 427/93 a favore delle aziende costituite in forma di società di capitali a prevalente capitale pubblico, ad un periodo di tre anni a partire dalla data di trasformazione e non oltre, in ogni caso, l'anno fiscale al 31 dicembre 1999.

In pratica, il disposto combinato delle suddette norme comporta che le aziende costituite come società di capitali a maggioranza pubblica sono autorizzate a fornire il servizio in qualsiasi Comune senza dover essere assoggettate a procedure di gara pubblica; esse beneficiano inoltre sia delle esenzioni fiscali che dell'accesso a crediti agevolati.

I menzionati incentivi fiscali e l'accesso ai crediti a tasso ridotto sono concessi solo alle aziende costituite come società di capitali in cui il Comune mantenga la maggioranza del capitale sociale (ma in misura inferiore al 100 %). Tali benefici non sono concessi ad altre aziende che, pur operando nello stesso mercato, non abbiano la stessa struttura proprietaria, come ad esempio:

- aziende private;
- aziende costituite sotto forma di società di capitali in cui il Comune mantenga il 100 % delle azioni;
- aziende costituite sotto forma di società di capitali in cui il Comune ceda ad investitori privati più del 50,1 % del capitale.

3. Valutazione delle misure come aiuti di Stato

In considerazione della natura ampia ed astratta della legislazione in esame, la Commissione apre la presente procedura solo in relazione agli specifici aspetti identificati nella precedente analisi. Si riserva peraltro il diritto di estendere la procedura o di aprirne altre in relazione ad altri aspetti della legge 142/90, ovvero in relazione a misure individuali di aiuto concesse in base ad essa. Nulla nella presente decisione deve essere interpretato come indicante alcuna autorizzazione espressa o implicita della legge menzionata ovvero di dette misure individuali.

Al fine di valutare se una misura concessa da uno Stato comporti aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, la Commissione esamina se un aiuto è concesso (o, nel caso, di regimi, se tali regimi stabiliscono la concessione) da uno Stato membro ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, e che incidano sugli scambi tra Stati membri.

Nel caso di specie, occorre stabilire se aiuti concessi nell'ambito delle disposizioni legislative in esame:

- siano concesse dallo Stato membro ovvero mediante risorse statali;
- falsino o minaccino di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni;
- incidano sugli scambi intracomunitari.

3.1. Presenza di risorse pubbliche

L'eventuale natura pubblica dei fondi contenuti nello schema in esame deve essere analizzata separatamente per l'esenzione fiscale e per l'accesso a crediti agevolati.

Relativamente all'esenzione fiscale, occorre notare che la riduzione delle imposte pagate dai beneficiari ha un effetto diretto sul bilancio statale. Lo Stato, in tal caso, rinuncia volontariamente a risorse finanziarie che normalmente confluirebbero nel suo bilancio annuale, a favore di un determinato gruppo di imprese. La natura pubblica di tali risorse risulta pertanto evidente.

Per quanto riguarda la concessione di crediti agevolati da parte della Cassa depositi e prestiti, occorre notare che questa istituzione finanziaria è interamente controllata dallo Stato, attraverso il ministero del Tesoro. Il governo italiano nomina gli organi direttivi della C.DD.PP. La Cassa depositi e prestiti, concedendo ai beneficiari prestiti a tassi ridotti rispetto a quelli di mercato, rinuncia a parte dei suoi proventi in favore dei beneficiari.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, "al fine di stabilire se un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, non occorre distinguere casi in cui l'aiuto viene concesso direttamente dallo Stato e casi in cui viene concesso da entità pubbliche o private create o nominate dallo Stato" ⁽²⁾. Pertanto, sebbene i fondi concessi dalla C.DD.PP. sotto forma di interessi agevolati non siano direttamente forniti dal bilancio dello Stato, la natura pubblica di tali fondi può essere desunta.

3.2. La concessione di un vantaggio economico

Affinché una misura concessa da uno Stato membro sia rilevante ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, occorre che essa falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni. In tal senso, la Corte ha ripetutamente sostenuto che l'analisi delle misure nell'ambito dell'articolo 87 non dovrebbe essere limitata a concessioni di capitale o sussidi,

⁽²⁾ Caso C-305/89, pubblicato nel 1991, ECR I-1603.

ma includere anche tutte le misure che, pur non avendo la natura di sussidi, possono produrne gli stessi effetti economici ⁽³⁾.

La valutazione di tali circostanze deve essere effettuata separatamente per le varie misure di sostegno concesse dalle disposizioni legislative in esame:

- esenzione dalle imposte e tasse “di trasferimento”;
- esenzione dalle imposte sul reddito di impresa;
- accesso a crediti agevolati.

Relativamente all'esenzione dalle imposte e tasse di trasferimento, secondo la legge italiana, il trasferimento di ogni bene registrato è soggetto ad imposte o tasse di trasferimento (ad esempio imposta di registro, di bollo, ipotecarie, catastali, ecc.) allo stesso modo di ogni trasferimento di beni registrati tra cittadini privati.

L'articolo 13 bis della legge 80 del 1991 prevedeva l'esenzione da tali tasse per tutti i trasferimenti di beni dai Comuni alle aziende pubbliche incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta. La ratio di tale norma era quella di favorire la separazione delle imprese gestionarie di tali servizi dalla pubblica amministrazione (cioè dal Comune).

L'imposizione su questi trasferimenti delle menzionate imposte e tasse avrebbe dato luogo ad un elevato carico fiscale sulle aziende costituite come società di capitali. L'esenzione dalle stesse, pertanto, elimina un elemento di costo dal bilancio di dette aziende favorendole così rispetto ai loro concorrenti.

Poiché l'esenzione dalle imposte e tasse di trasferimento, come previsto dal comma 69 dell'articolo 3 della legge 549/95, concede un vantaggio economico ai beneficiari rispetto ai loro concorrenti, essa sembra costituire aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87.

Lo stesso ragionamento può essere applicato all'esenzione dalle imposte sul reddito di impresa, prevista dal comma 70 dell'articolo 3 della legge 549/95. Come l'esenzione dalle imposte di trasferimento, questa misura può essere assimilata direttamente ad un sussidio, poiché elimina una voce di costo dal conto economico del beneficiario che, *coeteris paribus*, vede aumentare di conseguenza il suo utile netto, per una eventuale distribuzione sotto forma di dividendi o per investimenti ⁽⁴⁾.

Relativamente all'accesso ai crediti agevolati, un elemento di aiuto può essere ravvisato nel caso in cui il tasso di interesse applicato dallo Stato — direttamente o attraverso un ente ap-

posito — è minore di quello che un normale investitore privato avrebbe applicato al richiedente il prestito, sulla base del suo rischio di insolvenza. L'elemento di aiuto risiederebbe allora nella differenza tra il tasso teoricamente applicabile all'impresa (sulla base del rischio percepito) e quello effettivamente applicato dallo Stato (in questo caso, dall'entità statale C.DD.PP.) ⁽⁵⁾.

Ai sensi dell'articolo 9 bis della legge 488/96, la Cassa depositi e prestiti concede prestiti a tassi più bassi di quelli praticati sul mercato. Questa operazione deve pertanto essere considerata come misura di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87. Dalle informazioni disponibili, tuttavia, non è possibile stabilire l'ammontare dei prestiti concessi dalla C.DD.PP. alle aziende municipalizzate beneficiarie dello schema, né calcolarne l'eventuale elemento di aiuto contenuto.

Dato quanto sopra, le risorse concesse dallo Stato sotto forma di esenzione dalle imposte di trasferimento e sul reddito di impresa nonché di prestiti agevolati della C.DD.PP., sembrano falsare o minacciare di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.

3.3. Effetto sul commercio comunitario

Per essere rilevante ai sensi del divieto imposto dall'articolo 87, paragrafo 1, una misura statale che favorisca alcune imprese deve incidere sul commercio tra gli Stati membri.

Nel caso dei servizi, come nel caso di specie, tale commercio non comporta un flusso fisico di beni tra uno Stato membro ed un altro. In questo settore, le aziende concorrono per aggiudicarsi le concessioni dei servizi nei diversi Comuni. Le aziende beneficiarie delle misure in esame possono eventualmente offrire prezzi più vantaggiosi per le concessioni in diversi Comuni, riducendo in tal modo il mercato potenziale per i concorrenti, effettivi o potenziali.

Occorre notare che il mercato per le concessioni dei c.d. “servizi pubblici locali” è un mercato aperto alla concorrenza comunitaria, nel quale le gare indette dai Comuni devono essere aperte a tutte le imprese della Comunità ⁽⁶⁾.

Le misure sotto esame incidono sugli scambi tra Stati membri poiché esse danneggiano aziende straniere che partecipano alle gare per concessioni locali in Italia, dato che le aziende beneficiarie dello schema in oggetto possono offrire prezzi più competitivi rispetto ai loro concorrenti nazionali o comunitari che non beneficiano dello stesso schema. Inoltre, lo schema di aiuto potrebbe indurre aziende di altri Stati membri a non investire nel settore dei servizi pubblici locali in Italia (ad esempio con acquisto di partecipazioni di maggioranza), poiché le aziende eventualmente acquisite non potrebbero beneficiare (o potrebbero perdere) l'aiuto, in conseguenza della natura dei nuovi azionisti.

⁽³⁾ Cfr. caso C-387/92 del 15 marzo 1994 «Banco Exterior» dove la Corte ha sostenuto che «il concetto di aiuto è dunque più comprensivo di quello di sovvenzione, dato che esso vale a designare non soltanto delle prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche degli interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che . . . producono identici effetti», paragrafo 13.

⁽⁴⁾ Cfr. C-387/92 «Banco Exterior», cit.

⁽⁵⁾ Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e dell'articolo 5 della direttiva 80/723/CEE della Commissione alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera, pubblicata in GU C 307 del 13.11.1993, paragrafi 39-42.

⁽⁶⁾ Direttiva 93/38/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84).

È inoltre opportuno notare che un'azienda beneficiaria delle misure di aiuto in oggetto ha recentemente lanciato un'offerta ostile per l'acquisto di un concorrente italiano in cui un'azienda basata in un altro Stato membro possedeva la maggioranza delle azioni. Sebbene l'acquisizione non sia stata conclusa, essa mostra che esiste un commercio diretto tra Stati membri nel settore in esame.

In questo senso, lo schema in esame distorce gli scambi tra gli Stati membri e deve pertanto rientrare nel disposto dell'articolo 87.

3.4. *Compatibilità con il mercato comune*

La compatibilità di una misura di aiuto con il mercato comune può essere valutata ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, ovvero dell'articolo 86, paragrafo 2.

3.4.1. *Clausole di compatibilità ex articolo 92*

L'articolo 87, nei paragrafi 2 e 3, fornisce alcune circostanze per le quali un aiuto può essere dichiarato compatibile con il mercato comune.

Data la natura delle misure sotto esame, l'articolo 87, paragrafo 2, non può essere applicato. Inoltre, l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), non trova applicazione in quanto lo schema di aiuto in oggetto è valido in tutto il territorio nazionale e non solo a favore di aziende localizzate in regioni ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Data la natura delle misure in esame, le clausole di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b), d) ed e), non trovano applicazione.

Pertanto, in assenza di ulteriori indicazioni da parte dello Stato membro, può applicarsi solo la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), per quanto concerne lo sviluppo di specifiche attività economiche.

Tuttavia, sulla base delle informazioni disponibili, l'aiuto sembra essere, prima facie, incompatibile con il mercato comune. Infatti, le disposizioni in oggetto sono applicabili a differenti settori economici (ad esempio, distribuzione dell'acqua, del gas e dell'elettricità) ma non a tutte le aziende operanti in tali settori. La possibilità per un'azienda di beneficiare dello schema in oggetto dipende soltanto dalla sua natura giuridica (entità pubblica trasformata in società per azioni) e dalla natura dei suoi azionisti (maggioranza pubblica e minoranza privata).

Aziende operanti negli stessi settori ma nelle quali, ad esempio, investitori privati possiedono la maggioranza del capitale sociale ovvero restino interamente pubbliche, non possono beneficiare dello schema di aiuto. L'aiuto, allo stato attuale, non sembra poter beneficiare neanche dell'esenzione prevista nell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), poiché non favorisce lo sviluppo di una attività economica ma discrimina tra aziende operanti nello stesso settore sulla base della natura degli azionisti.

3.4.2. *Fornitura di servizi di interesse economico generale*

Le aziende potenzialmente ammesse alle misure di aiuto sotto esame operano in settori che possono, in linea di principio, beneficiare di un'esenzione ai sensi dell'articolo 86, paragrafo

2. La definizione stessa dei beneficiari data dalla legge 142/90 ("servizi pubblici" locali), mostra che le autorità italiane considerano i servizi forniti da tali aziende servizi di interesse economico generale. Le autorità italiane hanno confermato questa posizione anche durante la riunione tenuta a Roma nel gennaio 1998.

Le autorità italiane hanno sostenuto che lo schema in esame è esentato dal divieto di cui all'articolo 87, in quanto le imprese beneficiarie forniscono servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2. Allo stato attuale, tuttavia, la Commissione nutre dei dubbi circa il fatto che tale ragionamento possa essere condiviso.

In primo luogo, occorre notare che le aziende incaricate della fornitura di servizi di interesse economico generale a livello locale beneficiano anche di un monopolio legale sui servizi stessi nell'ambito del Comune dove operano. In pratica, nel momento in cui un'azienda viene incaricata di fornire il servizio pubblico in un Comune (ad esempio, la distribuzione dell'acqua, dell'elettricità o del gas), ad essa viene anche concesso un monopolio legale nel settore, nell'ambito del Comune stesso. Gli extra-profitti ottenuti da tale monopolio hanno l'obiettivo di alleviare gli extra-costi sopportati per fornire il servizio alle stesse condizioni economiche anche ai clienti meno redditizi.

Le misure in esame, tuttavia, non sembrano destinate a rimborsare eventuali extra-costi connessi con gli obblighi di servizio pubblico. Infatti esse non sono attribuite a tutte le aziende fornitrici di tali servizi, ma solo ad alcune di esse sulla sola base della loro natura giuridica ed dei propri azionisti. Come detto più sopra, solo le aziende costituite in forma di società di capitali a partecipazione pubblica maggioritaria (cioè quelle in cui il Comune possiede tra lo 0,1 ed il 49,9 % del capitale) possono beneficiare delle misure. Altre aziende — pur fornitrici dello stesso servizio alle stesse condizioni economiche — in cui i Comuni possiedono solo una partecipazione di minoranza, non potrebbero beneficiare delle stesse misure.

Ciò implica che aziende con natura simile — fornitrici dello stesso servizio di interesse economico generale alle stesse condizioni economiche — otterrebbero un trattamento fiscale diverso per la sola ragione che una è controllata dalle autorità pubbliche (il Comune possiede più del 50,1 % ma meno del 100 % del capitale) mentre l'altra non lo è. Pertanto, l'esenzione non sembra destinata a rimborsare costi supplementari connessi con l'obbligo di pubblico servizio: se così fosse, il rimborso sarebbe disponibile per tutte le aziende fornitrici di tale servizio, indipendentemente dalla propria struttura azionaria.

Pertanto, sulla base delle informazioni al momento disponibili, la Commissione nutre dei dubbi sulla possibilità che le misure di aiuto in esame possano beneficiare della clausola di compatibilità prevista all'articolo 86, paragrafo 2.

Per quanto detto sopra, lo schema in esame sembra contenere aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1; esso non sembra, inoltre, poter beneficiare di alcuna delle clausole di compatibilità previste negli articoli 87, paragrafo 3 e 86, paragrafo 2. Inoltre, esso dovrebbe essere considerato illegittimo in quanto non notificato.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia a presentare, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88,

paragrafo 2, del trattato, le proprie osservazioni ed a fornire qualsiasi informazione utile ai fini della valutazione delle misure di aiuto in esame, entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita inoltre le Sue autorità a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

La Commissione ricorda all'Italia l'effetto sospensivo dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e richiama l'attenzione sulla

lettera da essa inviata a tutti gli Stati membri in data 22 febbraio 1995, nella quale si precisa che qualsiasi aiuto concesso illegalmente, nel caso in cui sia valutato incompatibile, sarà oggetto di recupero presso il relativo beneficiario secondo le disposizioni del diritto nazionale, incluso un interesse calcolato sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente/sovvenzione nell'ambito degli aiuti regionali, interesse che decorre dalla data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, fino al suo recupero effettivo.»

AIUTI DI STATO

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto C 31/99 (ex N 704/98) — Misure a favore dell'allevamento suino in Portogallo

(1999/C 220/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la lettera del 4 giugno 1999 — riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, — la Commissione ha comunicato al Portogallo la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Agricoltura
Direzione Legislazioni economiche in materia di agricoltura
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 21 51

Dette osservazioni saranno comunicate al Portogallo. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

A seguito di una richiesta della Commissione, formulata dopo l'apparizione di diversi articoli di giornale, con lettera del 16 dicembre 1998 le autorità portoghesi hanno notificato, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, un progetto di decreto legge che adotta un regime di aiuti a favore dei suinicoltori.

L'articolo 2 del succitato progetto concede una moratoria accompagnata da una riduzione dei tassi di interesse ai suinicoltori e ingrassatori di suini beneficiari dei prestiti a breve termine istituiti con decreti legge n. 145/94 del 24 maggio 1994 e n. 298/98 del 28 ottobre 1998. Tale moratoria proroga di un anno la scadenza del piano di rimborso delle operazioni finanziarie e copre sia il capitale che gli interessi dovuti. L'articolo 3 del progetto istituisce una linea di credito a breve termine con prestiti agevolati a favore dei suinicoltori e ingrassatori. La durata massima dei prestiti non può superare un anno.

Per entrambe le misure, la riduzione dei tassi di interesse sarebbe pari al 70 % in generale e al 100 % per le aziende con un

numero di scrofe da riproduzione non superiore a 20. Gli interessi saranno calcolati in funzione del tasso nazionale di riferimento, fissato dal decreto legge n. 359/89 del 18 ottobre 1989 ⁽¹⁾, a condizione che esso non risulti superiore al tasso effettivamente praticato dalle banche. In quest'ultimo caso la riduzione degli interessi sarà calcolata in funzione del tasso applicato.

Nell'esaminare gli aiuti di Stato che costituiscono agevolazioni del tasso d'interesse per i prestiti a breve termine in agricoltura, al fine di verificarne la conformità con gli articoli 87 e 88 del trattato, è necessario applicare gli orientamenti contenuti nella comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo («crediti di gestione») ⁽²⁾.

Le misure notificate non sembrano soddisfare alcuna delle condizioni fissate da tale comunicazione.

⁽¹⁾ Attualmente pari all'8 %.

⁽²⁾ GU C 44 del 16.2.1996, pag. 2.

In primo luogo, la durata massima dei prestiti supera un anno. In secondo luogo, entrambe le misure (moratoria e nuova linea di credito) riguardano specificamente i suinicoltori e non sono disponibili a tutti gli operatori del settore agricolo. In terzo luogo, le autorità portoghesi non hanno dimostrato che l'elemento d'aiuto insito nella riduzione dei tassi d'interesse si limita alla differenza tra il tasso d'interesse concesso ad un normale operatore del settore agricolo e il tasso d'interesse versato negli altri settori dell'economia dello Stato membro in questione.

Risulta di conseguenza che non sono rispettati gli orientamenti enunciati nella comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo.

Inoltre la Commissione ritiene che le misure non possono trovare giustificazione nel quadro della normativa comunitaria in materia di investimenti. Le autorità portoghesi hanno poi escluso che le misure d'aiuto notificate possano essere considerate aiuti alle imprese in difficoltà finanziarie nel senso previsto dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽³⁾.

In assenza di altre basi giuridiche proposte dalle autorità portoghesi per l'esame ed eventuale approvazione della misura, sembra che l'aiuto debba essere considerato un aiuto al funzionamento, destinato cioè ad alleviare le spese che i suinicoltori dovrebbero normalmente sostenere nell'ordinario espletamento delle loro attività quotidiane. In linea di principio gli aiuti al funzionamento sono ritenuti incompatibili con il mercato comune perché non contribuiscono allo sviluppo di attività economiche ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Inoltre le misure di aiuto notificate potrebbero costituire una violazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, fissata dal regolamento (CEE) n. 2759/75 ⁽⁴⁾.

Di conseguenza, in questa fase della procedura la Commissione dubita che le misure proposte dal Portogallo possano essere considerate nell'interesse comune ed avere pertanto diritto all'esenzione a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. La Commissione ha pertanto deciso di avviare il procedimento dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti di tali misure.

Inoltre la Commissione ha invitato il Portogallo a fornire informazioni sull'applicazione del regime d'aiuto generale per i prestiti agevolati a breve termine a favore dei suinicoltori (N 408/98). La Commissione ha comunicato al Portogallo che, qualora si confermi che di fatto i suinicoltori non possono beneficiare del regime generale, potrebbe risultare necessario un riesame di quest'ultimo.

«1. Procedimento

Na sequência de artigos na imprensa, os serviços da Comissão enviaram, em 8 de Dezembro de 1998, uma carta às autoridades portuguesas na qual eram colocadas questões acerca de um eventual conjunto de auxílios a favor do sector suinícola.

⁽³⁾ GU C 283 del 19.9.1997, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

Por carta de 16 de Dezembro de 1998, registada em 21 de Dezembro de 1998, a representação permanente de Portugal junto da União Europeia comunicou à Comissão, em cumprimento do n.º 3 do artigo 88º do Tratado CE (antigo n.º 3 do artigo 93º), as medidas de auxílio citadas em epígrafe.

Por carta de 17 de Março de 1999, registada em 18 de Março de 1999, a representação permanente de Portugal junto da União Europeia transmitiu à Comissão as informações complementares por esta solicitadas por carta de 5 de Fevereiro de 1999.

2. Descrição

Denominação: Medidas a favor do sector suinícola

Orçamento: Indeterminado

Duração: Um ano

Beneficiários: Produtores suinícolas em regime intensivo

Objectivos: Proporcionar uma medida de apoio excepcional aos produtores suinícolas, na sequência da forte quebra dos preços no produtor e do declínio das exportações para a Europa de Leste

Efeito possível: Distorção da concorrência

Base jurídica: Projecto de decreto-lei que prevê a criação de uma linha de crédito aos produtores de leitões

O projecto de decreto-lei notificado é aplicável às entidades que se dediquem à produção, recria e acabamento de leitões em ciclo fechado.

O artigo 2.º do projecto de decreto-lei atribui uma moratória com bonificação da taxa de juros às entidades que hajam contraído crédito de curto prazo ao abrigo das linhas de crédito criadas pelos Decretos-Leis n.º 145/94, de 24 de Maio de 1994, e n.º 298/98, de 28 de Outubro de 1998. A moratória destina-se a permitir a prorrogação, por um ano, do plano de reembolso das operações contratadas e englobará o capital e os juros em dívida.

O artigo 3.º do projecto de decreto-lei cria uma linha de crédito a curto prazo, com bonificação dos juros, destinada às entidades atrás mencionadas. O prazo de vencimento das operações de crédito não pode exceder um ano.

Para ambas as medidas, a bonificação das taxas de juro seria de 70 %, no caso geral, e de 100 % para as entidades com um número de porcas não superior a 20. Os juros serão calculados em função da taxa de referência nacional, definida pelo Decreto-Lei n.º 359/89, de 18 de Outubro de 1989 ⁽⁵⁾, excepto se esta for superior à taxa activa praticada pela instituição de crédito. Neste caso, a bonificação dos juros será aplicada sobre a taxa activa.

⁽⁵⁾ Actualmente de 8 %.

3. Apreciação

N.º 1 do artigo 87.º do Tratado CE (antigo n.º 1 do artigo 92.º)

Para que se aplique o n.º 1 do artigo 87.º do Tratado CE, a medida deve proporcionar um benefício económico a uma empresa que não teria obtido tal benefício em consequência do exercício normal das suas actividades. O auxílio deve ser concedido a determinadas empresas, o benefício deve ser concedido por um Estado-Membro ou através de recursos estatais e o auxílio deve ser susceptível de afectar de forma sensível as trocas comerciais entre os Estados-Membros.

Todas estas condições parecem estar cumpridas no caso vertente. No caso notificado, Portugal atribuiu uma moratória de um ano aos produtores do sector suinícola para créditos de curto prazo contraídos (que já contém um elemento de auxílio) e concede créditos de curto prazo complementares com bonificações de juro de até 100 %. Em consequência, as medidas notificadas devem ser consideradas como contendo auxílios estatais.

Contexto

Os créditos bonificados a curto prazo têm sido tradicionalmente utilizados por Portugal para compensar as deficiências do sector agrícola. O Decreto-Lei n.º 145/94, de 24 de Maio de 1994, diz respeito ao regime de auxílios nacional que esteve em vigor até 30 de Junho de 1998. Este regime foi substituído pelo regime actualmente em vigor (Decreto-Lei n.º 298/98, de 28 de Setembro de 1998), adoptado para adaptar a medida ao novo enquadramento comunitário dos empréstimos a curto prazo ⁽⁶⁾.

Ambos os decretos-lei foram notificados à Comissão, em conformidade com o n.º 3 do artigo 93.º do Tratado CE, e foram aprovados a título das regras relativas aos auxílios estatais (auxílios n.ºs N 382/94 e N 408/98). Pela carta SG(99) D/419, de 21 de Janeiro de 1999, a Comissão informou Portugal de que tinha decidido não levantar objecções ao regime de auxílios actualmente em vigor (auxílio n.º N 408/98).

Empréstimos a curto prazo

No exame de um auxílio estatal pelo qual se concedem bonificações das taxas de juro dos empréstimos a curto prazo no sector da agricultura para verificar se esse auxílio é compatível com o disposto nos artigos 87.º e 88.º do Tratado CE, deve ser aplicado o enquadramento dos auxílios nacionais relativos a empréstimos a curto prazo no sector da agricultura.

Esse enquadramento estabelece que:

- a duração dos empréstimos bonificados não pode exceder um ano,
- os empréstimos bonificados não devem ser utilizados para auxiliar de um modo selectivo certos operadores ou secto-

res agrícolas por razões que não as exclusivamente relacionadas com dificuldades de acesso a esses empréstimos,

- o elemento de auxílio máximo envolvido nos empréstimos não pode exceder a diferença entre a taxa de juro concedida a um operador típico do sector agrícola e a taxa de juro paga no resto da economia desse Estado-Membro para os empréstimos a curto prazo de um montante semelhante por operador, não ligados a investimentos.

As medidas notificadas não parecem satisfazer qualquer das condições acima referidas.

Em primeiro lugar, a duração máxima dos empréstimos excede um ano. De facto, os Decretos-Leis n.º 145/94 e n.º 298/98 impõem um ano como duração máxima dos créditos. A moratória de um ano atribuída aos produtores do sector suinícola no quadro do projecto de decreto-lei em questão tem, na prática, o efeito de aumentar de um ano a duração máxima das operações realizadas no quadro das anteriores disposições legais. Assim, para os referidos produtores, a duração máxima dos empréstimos de curto prazo seria de dois anos.

Em segundo lugar, ambas as medidas (moratória e nova linha de crédito) são específicas para os produtores do sector suinícola e não são acessíveis a todos os operadores do sector agrícola. Além disso, até agora, as autoridades portuguesas não forneceram provas de que as dificuldades de obtenção de empréstimos a curto prazo que afectam os produtores do sector suinícola são mais importantes que as registadas no resto da economia agrícola. Na realidade, as autoridades portuguesas justificam a medida através da crise que afecta o sector suinícola devido ao efeito combinado de uma quebra significativa dos preços do mercado e da abrupta redução das exportações para a Europa de Leste.

Em terceiro lugar, as autoridades portuguesas não demonstraram que o elemento de auxílio envolvido na bonificação das taxas de juro está limitado à diferença entre a taxa de juro concedida a um operador típico do sector agrícola e a taxa de juro paga no resto da economia desse Estado-Membro.

Tendo em conta o nível máximo da bonificação da taxa de juro (100 %) aplicada tanto no contexto da moratória como no da linha de crédito, parece que esta condição não pode ser cumprida. Efectivamente, para respeitar esta condição comunitária, a taxa de juro paga no resto da economia portuguesa em relação aos empréstimos a curto prazo teria de ser de 0 % nos casos em que fosse aplicada a mais elevada bonificação dos juros.

Por conseguinte, verifica-se que o enquadramento comunitário dos auxílios estatais relativos a empréstimos a curto prazo no sector da agricultura não é respeitado.

Adicionalmente, a Comissão solicita a Portugal que transmita as disposições legais relativas à elegibilidade para obtenção de empréstimos a curto prazo no quadro do regime geral relativo aos empréstimos a curto prazo (auxílio n.º N 408/98) dos produtores suinícolas beneficiários do regime específico em questão.

⁽⁶⁾ JO C 44 de 16.2.1996, p. 2.

A Comissão chama a atenção das autoridades portuguesas para o facto de o artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 298/98, de 28 de Setembro de 1998, permitir o acesso ao regime de auxílios relativos aos empréstimos a curto prazo a qualquer entidade activa nos sectores da agricultura e da pecuária. Tendo em conta o enquadramento comunitário atrás referido, a não especificidade do regime de auxílio geral constitui uma condição essencial para a aprovação do auxílio estatal n.º N 408/98 pela Comissão.

Em consequência, a Comissão considera que, no caso de ter havido alguma modificação na natureza não específica do regime de auxílios geral, poderá revelar-se necessária um reexame deste regime geral. Em conformidade com o artigo 13.º do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho, de 22 de Março de 1999, que estabelece as regras de execução do artigo 93.º do Tratado CE, a Comissão pode, nesse caso, dar início a um procedimento formal de investigação nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE.

Outras possíveis derrogações a título do n.º 3, alínea c, do artigo 87.º do Tratado CE [antigo n.º 3 alínea c), do artigo 92.º].

As medidas de auxílio notificadas não podem ser consideradas um auxílio ao investimento, dado que as regras relativas ao investimento [Regulamento (CE) n.º 950/97⁽⁷⁾], no caso da produção agrícola, e enquadramento dos auxílios estatais relativos aos investimentos no sector da transformação e comercialização de produtos agrícolas⁽⁸⁾] só dizem respeito à aquisição de bens materiais.

As autoridades portuguesas excluíram que as medidas de auxílio notificadas devam ser consideradas como auxílios a empresas com dificuldades financeiras na aceção das orientações comunitárias relativas aos auxílios estatais de emergência e à reestruturação concedidos a empresas em dificuldade⁽⁹⁾. Portanto, os empréstimos não podem ser considerados um auxílio de emergência destinado a proporcionar um alívio temporário a entidades que enfrentem uma deterioração importante da sua situação financeira reflectida numa crise aguda de liquidez, nem pode ser considerado um auxílio à reestruturação.

Na ausência de qualquer outra base jurídica sugerida pelas autoridades portuguesas para o exame e eventual aprovação do auxílio, parece que este deve ser considerado um auxílio ao funcionamento, ou seja, um auxílio destinado a libertar os produtores do sector suinícola das despesas que normalmente teriam de suportar no âmbito da gestão diária das suas actividades. Em princípio, os auxílios ao funcionamento são considerados incompatíveis com o mercado comum, porque não

contribuem para o desenvolvimento de actividades económicas de acordo com o n.º 3, alínea c), do artigo 87.º do Tratado CE.

Além disso, o artigo 21.º do Regulamento (CE) n.º 2759/75 de 29 de Outubro de 1975⁽¹⁰⁾, com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 3290/94⁽¹¹⁾, que estabelece a organização comum de mercado no sector da carne de suíno, estabelece que os artigos 87.º a 89.º do Tratado CE (antigos 87.º a 89.º) são aplicáveis à produção e ao comércio dos produtos do sector da carne de suíno. Tendo em conta que, aparentemente, não satisfaz as condições para ser aceite pela Comissão a título do procedimento dos artigos 87.º-89.º, o auxílio notificado parece infringir as disposições da organização comum de mercado em causa.

4. Conclusão

Pelas razões acima indicadas, nesta fase do procedimento, a Comissão duvida que as medidas propostas por Portugal possam ser consideradas de interesse comum e possam, em consequência, beneficiar da derrogação prevista no n.º 3, alínea c), do artigo 87.º do Tratado CE.

Em consequência, a Comissão informa Portugal de que, após ter examinado as informações disponíveis sobre o auxílio estatal em questão, decidiu iniciar o procedimento do n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE em relação às medidas de auxílio notificadas.

Tendo em conta as considerações anteriores, a Comissão convida Portugal, no âmbito do procedimento do n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE, a apresentar as respectivas observações e a prestar qualquer informação útil para a avaliação do auxílio no prazo de um mês a contar da data de recepção da presente carta. A Comissão convida as autoridades competentes a transmitirem imediatamente uma cópia da presente carta ao beneficiário potencial do auxílio.

A Comissão recorda a Portugal o efeito suspensivo do n.º 3 do artigo 88.º do Tratado CE, chamando a atenção para a carta de 22 de Fevereiro de 1995 dirigida a todos os Estados-Membros, na qual se indica que qualquer auxílio concedido ilegalmente poderá ser recuperado junto do respectivo beneficiário, de acordo com o disposto no direito nacional, acrescido de juros calculados com base na taxa de referência utilizada no cálculo do equivalente-subvenção no âmbito dos auxílios regionais. A referida taxa de juros aplica-se a partir da data em que o auxílio foi posto à disposição do(s) beneficiário(s) até à respectiva recuperação efectiva.»

⁽⁷⁾ JO L 142 de 2.6.1997, p. 1.

⁽⁸⁾ JO L 29 de 2.2.1996, p. 4.

⁽⁹⁾ JO L 283 de 19.9.1997, p. 2.

⁽¹⁰⁾ JO L 282 de 1.11.1975, p. 1.

⁽¹¹⁾ JO L 349 de 31.12.1994, p. 105.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio ⁽¹⁾ e dell'articolo 3 del protocollo 21 dell'accordo sullo Spazio economico europeo

Caso IV/37.459 — Global One II

(1999/C 220/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

A. INTRODUZIONE

1. Con decisione del 17 luglio 1996 ⁽²⁾ relativa al caso IV/35.617 Phoenix/Global One (in appresso «la decisione»), la Commissione, a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, modificato da ultimo dal trattato di Amsterdam, e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, ha dichiarato che per un periodo di sette anni ⁽³⁾ le disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE sono inapplicabili alla creazione di Global One ⁽⁴⁾, impresa comune di Deutsche Telekom AG (in appresso «DT»), France Télécom (in appresso «FT») e Sprint Corporation (in appresso «Sprint»). L'esenzione concessa dalla Commissione è soggetta alle condizioni e agli obblighi stabiliti negli articoli 2 e 3 di detta decisione.
2. Con lettera del 25 marzo 1999 Global One per suo conto e per conto dei suoi azionisti FT, DT e Sprint (in appresso «le parti») ha chiesto alla Commissione di esercitare il potere di cui essa dispone a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 17 e del paragrafo 76 della decisione e di modificare la decisione stessa alla luce del fatto che dopo la sua adozione sono intervenute sostanziali modifiche dei fatti sulla cui base la decisione era stata adottata.
3. Le parti chiedono la cancellazione della limitazione prevista dal paragrafo 7 della decisione, in modo da consentire a Global One di essere libera di:

- i) fornire tutti di servizi di telecomunicazione ⁽⁵⁾, compresa la telefonia vocale, offrendo sia il servizio di rivendita che le infrastrutture in tutti gli Stati membri della CE (oltre a quelli interessati dalla decisione), e
- ii) fornire a terzi in qualità di agente o rivenditore tutti i servizi di trasmissione vocale o di dati di FT e DT disponibili oltre a quelli rientranti nella decisione.

Le parti chiedono inoltre la cancellazione dell'articolo 2, lettera e), della decisione, con l'obiettivo di:

- iii) consentire a FT e DT di essere libere di vendere i servizi Global One insieme ai propri servizi in un unico contratto.

B. LE PARTI

4. DT e FT sono gli operatori di telecomunicazioni rispettivamente in Germania e in Francia che in passato erano in posizione di monopolio. Sprint è un gruppo statunitense di imprese di telecomunicazioni. Global One è l'impresa comune costituita da Atlas (a sua volta un'impresa comune di proprietà per il 50 % di DT e per il 50 % di FT) e da Sprint per fornire servizi di telecomunicazione per l'utenza imprese e per i viaggiatori nonché servizi di carrier sia a livello mondiale che regionale. I fatturati mondiali realizzati nel 1998 hanno raggiunto: per FT [...] milioni di FRF ([...] milioni di EUR), per DT una stima di [...] milioni di DEM ([...] milioni di EUR), per Sprint [...] milioni di USD ([...] milioni di EUR) e per Global One [...] milioni di USD ([...] milioni di EUR). Per ulteriori particolari sulle imprese si rinvia alla decisione.

C. IL MERCATO RILEVANTE

1. Mercato del prodotto

5. Nella decisione in oggetto la Commissione ha descritto i) i mercati dei servizi non riservati di telecomunicazione per l'utenza imprese sia a livello mondiale che regionale, ii) il mercato dei servizi per 8 viaggiatori e iii) il mercato dei cosiddetti servizi di carrier a cui si rivolge Global One.
6. Oltre ad offrire tali servizi Global One desidera fornire servizi pubblici di telecomunicazione (nell'ambito di un pacchetto o separatamente). Rientra nella prassi consolidata della Commissione considerare come mercati del prodotto rilevanti i mercati dei servizi di trasmissione vocale e di dati a livello nazionale e internazionale, con una segmentazione tra il mercato dei servizi vocali (di cui fa parte sia l'utenza privata che l'utenza imprese) e il mercato della trasmissione di dati (di cui si serve principalmente l'utenza imprese) nonché un'ulteriore segmentazione tra mercati nazionali e internazionali ⁽⁶⁾. Nel caso in esame, tuttavia,

⁽¹⁾ GU L 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ GU L 239 del 19.9.1996, pag. 57.

⁽³⁾ L'esenzione è stata concessa per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore, in Germania e Francia, di due o più licenze per infrastrutture alternative. Nell'informazione relativa ai casi IV/35.337 — Atlas e IV/35.617 — Phoenix/Global One (GU C 47 del 15.2.1997, pag. 8) la Commissione ha dichiarato che le condizioni di cui all'articolo 1 della decisione Phoenix/Global One erano state rispettate e che le esenzioni prendevano effetto il 1° dicembre 1996.

⁽⁴⁾ Precedentemente denominata «Phoenix».

⁽⁵⁾ Secondo la definizione dell'articolo 1, settimo trattino, della direttiva 90/388/CEE, della Commissione del 28 luglio 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU L 192 del 24.7.1990, pag. 10).

⁽⁶⁾ Caso IV/M.570 — TBT/BT/Tele Danmark/Telenor del 24 aprile 1995; caso IV/M.900 — BT/Tele DK/SBB/Migros/UBS del 16 aprile 1997; caso IV/M.1025 — Mannesmann/Olivetti/Infostrada del 15 gennaio 1998 e caso IV/JV.7 — Telia/Sonera/Lietavos del 18 agosto 1998.

come già accaduto in precedenti decisioni, non è necessario delimitare con precisione il mercato del prodotto poiché anche adottando le definizioni più ristrette possibili la Commissione, sulla base delle informazioni di cui dispone, ritiene di poter adottare una posizione favorevole nei confronti dell'operazione notificata.

2. Mercato geografico

7. Global One continuerà principalmente ad offrire ovunque ai grandi utenti mondiali delle telecomunicazioni servizi da estremo ad estremo ininterrotti superando le difficoltà inerenti all'attuale struttura di mercato frazionata dalle frontiere nazionali. In base alle conclusioni cui era giunta la Commissione nella decisione l'ambito geografico del mercato dei pacchetti personalizzati è almeno regionale transfrontaliero e forse anche mondiale. Se si ritiene che il mercato geografico sia mondiale piuttosto che limitato alla CE, si deve escludere qualsiasi sensibile ripercussione per la concorrenza nel mercato comune o in una sua parte di dimensioni considerevoli. Per quanto riguarda i servizi vocali i mercati possono essere nazionali o regionali comunitari.

D. LA POSIZIONE DELLE PARTI

1. Mercato dei servizi pubblici di telecomunicazioni

8. Global One ha fornito soprattutto informazioni sul mercato nel SEE poiché ciò sembra essere più pertinente all'analisi della Commissione ⁽⁷⁾.

a) Mercato SEE

9. Si calcola che nel 1998 il mercato delle telecomunicazioni pubbliche di base nel SEE (inclusi i servizi di comunicazioni urbane, interurbane e internazionali) abbia superato i 96,2 miliardi di EUR ⁽⁸⁾. Nel 1998 Global One forniva solo servizi pubblici di telefonia vocale nel Regno Unito e in Svezia. La sua quota di mercato nel SEE, quindi, era inferiore all'1 %. Si prevede che nel 1999 ⁽⁹⁾ la quota di mercato di Global One per la fornitura di servizi di telefonia di base in tutto il SEE continuerà ad essere inferiore all'1 %.

b) Mercati nazionali (compresa la porzione internazionale)

Come si è già detto nel 1998 Global One forniva solo servizi pubblici di telefonia in Svezia e nel Regno Unito.

⁽⁷⁾ Tuttavia, quando i dati del SEE non erano disponibili sono stati usati, se del caso, quelli della CE.

⁽⁸⁾ La quarta relazione CE sull'attuazione del quadro normativo comunitario delle telecomunicazioni del 20 novembre 1998 calcola che il mercato CE della telefonia pubblica fissa sia di circa 96,2 miliardi di EUR.

⁽⁹⁾ Esistono varie stime sulla crescita del mercato dei servizi pubblici di telecomunicazioni. Secondo la relazione del 1998 dell'osservatorio europeo delle tecnologie dell'informazione, ad esempio, il mercato dei servizi pubblici di telecomunicazioni crescerà nel 1999 dell'8 % in termini di fatturato.

In ciascuno di detti paesi la quota di mercato di Global One era inferiore all'1 %. Si prevede che nel 1999 la quota di mercato di Global One nei mercati nazionali sarà inferiore al 5 % in ciascun paese.

2. Mercati dei pacchetti di servizi di telecomunicazioni personalizzati per l'utenza imprese

a) Mercato SEE

10. Global One ha stimato in 7,4 miliardi di EUR per il 1998 il mercato dei pacchetti di servizi di telecomunicazioni personalizzati per l'utenza imprese nel SEE. Global One calcola che la sua quota di mercato sia stata inferiore al 5 % e che resterà tale anche nel 1999.

b) Mercati nazionali (compresa la porzione internazionale) ⁽¹⁰⁾

Nel 1998 Global One ha effettuato vendite in tutti gli Stati membri della CE e in Norvegia. Nel 1998 la quota di mercato di Global One in ciascun paese è stata inferiore al 12 %. Global One prevede che nel 1999 la sua quota di mercato continuerà ad essere inferiore al 12 % in ciascun paese ⁽¹¹⁾.

E. PRINCIPALI CONCORRENTI

1. Mercati dei servizi pubblici di telecomunicazioni

11. Gli operatori in grado di competere con Global One per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni sono i seguenti: 1) gli organismi di telecomunicazioni che in passato erano in posizione di monopolio in ciascun paese (in appresso OT) 2) i nuovi operatori nazionali (quali COLT nel Regno Unito e in altri paesi, Tele2 in Svezia, Finnet International in Finlandia, Infostrada in Italia e Telnet in Belgio) e 3) le alleanze mondiali/regionali di operatori (quali BT/AT&T, Cable & Wireless, MCI Worldcom, Unisource, Telenor/Telia, GTS/Hermes/Esprit, Viatel e Level 3).

⁽¹⁰⁾ Il mercato dei pacchetti personalizzati è formato soprattutto da prodotti e servizi destinati alle imprese i quali interessano più di una delle sedi dell'impresa e sono accessibili in più di un paese; tuttavia, seppur in misura minore, fanno parte di tale mercato anche i pacchetti destinati alle imprese accessibili in molti punti in uno stesso paese. Le parti ritengono che non esista un mercato nazionale distinto per i pacchetti personalizzati. La Commissione è stata tuttavia informata che Global One fornisce pacchetti per imprese aventi sedi in un unico paese. La stima della dimensione del mercato si basa sui pacchetti personalizzati transfrontalieri e non comprende i pacchetti nazionali cosicché la quota di mercato di Global One risulta in realtà ancora minore.

⁽¹¹⁾ Per quanto riguarda i mercati nazionali le stime delle dimensioni dei mercati si basano sulla stima del mercato dei pacchetti personalizzati transfrontalieri effettuata dalle parti divisa per la percentuale stimata del totale calcolato per ciascuno Stato membro sulla base delle stime della quarta relazione CE sull'attuazione del 20 novembre 1998.

a) Mercato SEE

12. Si prevede che per quanto riguarda i servizi di telefonia vocale urbana, interurbana e internazionale forniti ai clienti in una o più sedi in uno o più paesi all'interno della CE, la concorrenza si svilupperà tra gli OT che forniscono servizi internazionali su base bilaterale, le alleanze mondiali/regionali di operatori e gli operatori nazionali nuovi/alternativi in grado di fornire servizi in più paesi della CE. Per quanto riguarda i servizi transfrontalieri gli OT avranno la maggiore quota di mercato nei servizi internazionali bilaterali. Gli operatori avranno quote inferiori rispetto a quelle degli OT.
13. Nel 1998 gli OT detenevano la stragrande maggioranza del mercato da 96,2 miliardi di EUR, grazie alle loro forti posizioni nazionali. Erano seguiti dalle alleanze mondiali/regionali di operatori, che detenevano le maggiori quote di mercato approssimativamente nel seguente ordine: 1) BT/AT&T per la quale si prevede un fatturato dieci volte superiore a quello di Global One, 2) Cable & Wireless, 3) MCI Worldcom, 4) Unisource, 5) Telenor/Telia, e 6) Altri, ivi comprese Esprit, Viatel e Level 3. Infine gli operatori nazionali nuovi/alternativi possedevano le minori quote di mercato.
14. Si prevede che nel 1999 le alleanze mondiali/regionali di operatori e gli operatori nazionali nuovi/alternativi acquisiscano quote di mercato più velocemente rispetto agli OT.

b) Mercati nazionali

15. I principali concorrenti nei mercati nazionali dei servizi pubblici di telecomunicazioni sono gli OT. Come indicato nella tabella 13 della sezione 2.1.4 della quarta relazione della Commissione del 1997-1998, in ciascun paese della CE l'OT controllava tra l'80 % e il 100 % del mercato nazionale della telefonia vocale fissa con le seguenti eccezioni:
- a) nei Paesi Bassi KPN controlla circa il 75 % delle chiamate internazionali;
 - b) in Finlandia Sonera o Finnet International detiene tra il 50 % e il 70 % in ognuno dei mercati delle chiamate urbane, interurbane e internazionali;
 - c) in Svezia Telia controlla circa il 70 % delle chiamate internazionali;
 - d) in Danimarca Tele Danmark controlla circa il 65 % del traffico internazionale, seguita da Tele2A/S con il 15 % e Telia A/S con il 12 %;
 - e) nel Regno Unito BT controlla circa il 70 % del mercato privato relativamente al traffico internazionale, il 65 % del mercato delle imprese per il traffico nazionale e il 40 % per il traffico internazionale (ma ancora più dell'80 % del mercato privato relativamente al traffico

urbano nazionale e più dell'80 % del mercato delle imprese per il traffico urbano).

16. Si prevede che nel 1999 ciascun OT perderà una frazione della sua quota di mercato, inferiore comunque al 10 % in ciascun caso, a vantaggio delle alleanze mondiali/regionali di operatori e degli operatori nazionali nuovi/alternativi.

2. Mercato dei pacchetti personalizzati

a) Mercato SEE

17. Le parti hanno stimato in 7,4 miliardi di EUR nel 1998 e 9,2 miliardi di EUR nel 1999 il mercato totale europeo dei pacchetti personalizzati. I concorrenti di Global One hanno o avranno una quota di mercato all'incirca superiore al 95 % tanto nel 1998 che nel 1999. La maggior parte di tale quota di mercato farà capo alle alleanze mondiali/regionali di operatori guidate da AT&T/BT (con o senza IBM), Cable & Wireless, Equant, MCI/Worldcom e altri, seguiti da operatori nazionali nuovi/alternativi e dagli OT.

F. LE MODIFICHE RICHIESTE

18. Le parti chiedono che venga eliminata una serie di condizioni e di obblighi. Il contenuto essenziale della domanda è oggetto della presente comunicazione, pubblicata in conformità all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17:

a) Cancellazione della limitazione stabilita nel paragrafo 7 della decisione

i) Servizi pubblici di telecomunicazioni supplementari

19. Global One desidera fornire tutti i servizi di telecomunicazioni definiti dall'articolo 1, settimo trattino, della direttiva 90/388/CEE. La limitazione in causa è stata stabilita in un momento in cui FT e DT avevano ancora il monopolio della fornitura dei servizi di telefonia vocale, non era ancora chiaro il futuro e la portata della concorrenza nel settore della telefonia vocale e Global One non aveva la necessità di fornire tali servizi. Da allora la situazione normativa e la condizione del mercato sono mutati in misura sostanziale: la telefonia vocale è stata liberalizzata, il mercato della telefonia vocale è diventato concorrenziale, gli utenti richiedono servizi in più e diventa difficile vendere servizi all'utenza imprese se non si è anche in grado di offrire immediatamente la telefonia vocale e altri servizi. Inoltre per mantenere il passo con un mercato in continua evoluzione Global One deve avere la capacità di sviluppare e fornire rapidamente nuovi servizi secondo la definizione di servizi pubblici di telecomunicazioni. Le parti sostengono che tale limitazione restringe la concorrenza e danneggia sia gli utenti che Global One e che la fornitura di tali servizi da parte di Global One non limita la concorrenza ma di fatto la favorirà.

20. Le parti chiedono quindi che dal paragrafo 7 della decisione sia cancellata la clausola secondo cui la decisione si riferisce esclusivamente alla gamma di prodotti e al campo di attività notificati da Phoenix e qualsiasi modifica sostanziale di prodotti o campo di attività, ivi compresa l'offerta di servizi pubblici di telecomunicazioni di base, richiede una nuova notifica. Nessun altro operatore nel mercato è stato sottoposto ad una tale restrizione. L'eliminazione di questa notevole limitazione non solleverebbe naturalmente le parti dall'obbligo di notificare ai fini di un'esenzione tutti i casi specifici rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.

ii) *Distribuzione di prodotti FT e DT supplementari*

21. Tra gli utenti continua a crescere la domanda di servizi «seamless», vale a dire che non presentino soluzioni di continuità. Sia gli operatori tradizionali che quelli entrati recentemente nel mercato hanno risposto a tale sviluppo del mercato effettuando vendite transfrontaliere (rivendendo cioè in qualità di rivenditori o agenti i servizi forniti da altri operatori). In linea di massima ciò soddisfa una delle attuali richieste degli utenti di disporre di servizi senza soluzione di continuità. Poiché la notifica alla Commissione del 1995 comprendeva solo una gamma limitata di prodotti FT e DT le parti hanno interpretato ciò come una limitazione dei prodotti FT e DT di cui era consentita la vendita, cosicché Global One non ha soddisfatto tutte le richieste dei consumatori di servizi senza soluzione di continuità nel mercato francese e tedesco. Gli utenti sono sorpresi e infastiditi da una tale limitazione soprattutto poiché essa riguarda le due maggiori economie in Europa nelle quali le multinazionali hanno la forte necessità di usufruire di servizi senza soluzione di continuità.

22. Una delle principali ragioni per cui è stata creata Global One era la fornitura di servizi senza soluzione di continuità all'utenza imprese e per essere competitiva in tal senso Global One deve avere la capacità di vendere tutti i prodotti di trasmissione vocale e di dati di FT e DT che sono disponibili ai terzi. Con la liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni in Francia e in Germania la vendita senza soluzione di continuità di tali prodotti è effettuata da tutti gli altri operatori del mercato (Global One ad esempio è l'unica entità sottoposta a tali restrizioni per la fornitura di servizi senza soluzione di continuità). Global One ritiene che potrebbe ottenere i prodotti di FT e DT per effettuarne la rivendita e fornire tali prodotti in qualità di agente in entrambi i casi nel rispetto delle condizioni notificate alla Commissione nel 1995 e delle normative nazionali ed europee relative alla non discriminazione e alla sovvenzione incrociata. Global One venderebbe a breve termine servizi di VPN (rete virtuale privata) nazionali, linee private nazionali, servizi nazionali di chiamate telefoniche gratuite e a più lungo termine tutti i servizi di trasmissione vocale e di dati e i servizi multimediali su ATM, IP o su una piattaforma più avanzata offerti da FT e DT ai terzi.

23. Global One vorrebbe infine operare come agente di vendita delle linee private internazionali («IPL») di FT e DT. Le

parti fanno presente che nella situazione attuale tale scenario non provocherebbe una limitazione della concorrenza dato che vi è un alto numero di altri fornitori di IPL transfrontalieri — tra cui MCI Worldcom, Hermes, Viatel, Global Crossing AC-1 e Pan-European Crossing (Global Crossing PEC), Qwest/KPN, Flute Concerto network (Europa), FLAG, Level 3 — e che BT e AT&T saranno fornitori di IPL di importanza considerevole.

24. Come è stato osservato precedentemente l'eliminazione di questa notevole limitazione non solleverebbe le parti dall'obbligo di notificare ai fini di un'esenzione tutti i casi specifici rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.

b) **Cancellazione dell'articolo 2, lettera e), della decisione — Vendite abbinata («bundling»)**

25. L'inclusione di più servizi in un unico contratto (bundling) è una caratteristica della fornitura di servizi senza soluzione di continuità. Oltre a chiedere un unico punto di contratto e una sola fattura i clienti chiedono anche un unico contratto e ciò per loro comodità e per avere condizioni uniformi. Le parti sostengono che le vendite abbinata non sono contrarie alla concorrenza poiché non è previsto un vincolo tra le vendite di servizi forniti da FT e/o DT e i servizi forniti da Global One. Il fatto che ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della decisione sia impossibile per FT e DT presentare ai clienti un unico contratto senza soluzione di continuità che contenga prodotti sia di FT/DT che di Global One, danneggia sia gli utenti, i quali non possono scegliere una combinazione senza soluzione di continuità, che Global One, che si trova in una situazione di svantaggio dovendo investire una notevole quantità di tempo e di energie per gestire un sistema con due contratti e spiegare ai clienti, le cui reazioni non sono sempre prevedibili, perché l'impresa non può fare un'offerta unica. Gli utenti sono sorpresi e molto infastiditi da una tale limitazione.

26. La vendita abbinata di più servizi in un unico contratto, inoltre, appartiene al giorno d'oggi alla prassi abituale del mercato e nessun operatore, ad eccezione di FT e DT, è sottoposto a tali restrizioni da parte della Commissione. (Tale restrizione non fa parte dell'autorizzazione BT/AT&T e la proibizione di effettuare contratti unici non è neppure inserita nella decisione Unisource).

27. Come è stato osservato precedentemente, l'eliminazione di questa notevole limitazione non solleverebbe le parti dall'obbligo di notificare ai fini di un'esenzione tutti i casi specifici rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.

G. EVOLUZIONE DEL MERCATO DOPO LA DECISIONE DEL 1996

28. La richiesta di modifica della decisione si fonda sui vari cambiamenti del mercato osservati dalle parti.

29. Il mercato delle telecomunicazioni nella CE e nel mondo è mutato in modo sostanziale rispetto agli anni 1995/96 in cui la Commissione aveva esaminato l'operazione Global One. Da allora il processo di liberalizzazione all'interno della Comunità consente di esaudire richieste che precedentemente restavano insoddisfatte e ha modificato la struttura del settore. Nella Comunità ciò sta provocando il passaggio da una situazione in cui un mosaico di operatori nazionali era in posizione di monopolio ad una in cui vari operatori sono in concorrenza a livello sia comunitario che nazionale. In quasi tutti gli Stati membri tutti i servizi e le infrastrutture sono stati liberalizzati, nuovi operatori sono entrati nei mercati nazionali e sono in forte concorrenza con gli operatori tradizionali per soddisfare i fabbisogni di tutti i segmenti del mercato.
30. L'accordo generale sullo scambio dei servizi di telecomunicazione di base dell'organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato il 15 febbraio 1997 ed entrato in vigore il 5 febbraio 1998, ha determinato un'ulteriore liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni. Grazie ad esso i cambiamenti che erano stati osservati nei paesi in cui era avvenuta la liberalizzazione, come gli Stati membri della Comunità e gli Stati Uniti, possono essere realizzati ora a livello mondiale.
31. A seguito degli sviluppi e dei fatti sopra descritti si è assistito nel settore delle telecomunicazioni all'emergere di operatori delle telecomunicazioni alternativi integrati verticalmente o meno, di fornitori di servizi di telecomunicazioni alternativi, di carrier alternativi che offrono servizi di telecomunicazione nazionale e/o internazionale a livello locale/regionale, nazionale o più esteso. Si è osservato così nel settore lo sviluppo di attività a monte e all'ingrosso che consentono ai nuovi operatori del mercato di offrire servizi di telecomunicazioni quali i servizi di carrier per gli operatori, ivi compresi i mezzi diretti/indiretti di trasmissione, le offerte di capacità e i servizi di terminazione di chiamata internazionale/nazionale, di fornire cioè separatamente tutti gli elementi necessari perché un operatore possa effettuare chiamate internazionali da estremo a estremo, o quasi, dall'avvio della chiamata alla

sua fine sull'anello locale in alternativa al sistema tradizionale della fatturazione basata sulle tariffe contabili.

32. Dall'analisi del mercato globale delle telecomunicazioni effettuata dalla Commissione ⁽¹²⁾ emerge che il mercato è mutato considerevolmente dal 1996, anno in cui è stata adottata la decisione, in tutti i segmenti di mercato in cui Global One è presente o intende essere presente.
33. L'impresa comune BT/AT&T, le cui entrate iniziali saranno di circa dieci volte superiori a quelle di Global One, non subirà le stesse restrizioni di Global One. La costituzione dell'impresa comune implica effettivamente la fusione di tutti gli attivi e servizi internazionali di BT e AT&T due grandi fornitori di servizi internazionali a clienti multinazionali e ad altri operatori, che rappresentano ciascuno il maggior fornitore di tali servizi sul rispettivo mercato.

H. INTENZIONE DELLA COMMISSIONE

34. Sulla base di quanto sopra esposto la Commissione intende adottare una posizione favorevole nei confronti dell'operazione notificata, ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE modificato da ultimo dal trattato di Amsterdam. Prima di fare ciò essa invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni, facendole pervenire al sottoindicato indirizzo, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, menzionando il riferimento IV/37.459 — Global One II:

Commissione europea
Direzione generale per la Concorrenza (DG IV)
Direzione C
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 70 81

⁽¹²⁾ Cfr. decisione sul caso IV/JV.15 BT/AT&T del 30.3.1999.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso IV/M.1562 — Heidelberg Zement/Scancem)

(1999/C 220/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 12 luglio 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

— in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);

- in formato elettronico, nella versione «CDE» della base dati Celex, documento n. 399M1562. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso IV/JV.8 — Deutsche Telekom/Springer/Holtzbrink/Infoseek/Webseek)

(1999/C 220/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 28 settembre 1998 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CDE» della base dati Celex, documento n. 398J08. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso IV/JV.1 — Telia/Telenor/Schibsted)

(1999/C 220/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 27 maggio 1998 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 398J01. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

III

(Informazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

Appello per la presentazione di candidature in vista della nomina del Mediatore europeo

(1999/C 220/10)

Visti gli articoli 21 e 195 del trattato che istituisce la Comunità europea, nonché l'articolo 20 D nuovo del trattato CECA e l'articolo 107 D nuovo del trattato Euratom,

visto lo statuto del Mediatore europeo, approvato dal Parlamento europeo il 9 marzo 1994 (GU L 113 del 4.5.1994) e in particolare l'articolo 6,

visto l'articolo 177 del regolamento del Parlamento europeo,

considerando che il Mediatore europeo è nominato dal Parlamento europeo a seguito di ogni elezione e per la durata della legislatura,

considerando che il Mediatore è scelto tra personalità che siano cittadini dell'Unione in pieno possesso dei diritti civili e politici, che offrano piena garanzia d'indipendenza e soddisfino le condizioni richieste nel loro paese per l'esercizio delle più alte funzioni giurisdizionali o siano in possesso di esperienza e competenza notorie per l'assolvimento delle funzioni di Mediatore.

Articolo unico

1. Si lancia un appello per la presentazione di candidature in vista della nomina del Mediatore europeo da parte del Parlamento europeo.
2. Le candidature devono essere appoggiate da un minimo di trentadue deputati, cittadini di almeno due Stati membri e comprovare che il candidato risponde alle condizioni necessarie all'esercizio delle funzioni di Mediatore nonché comportare un impegno solenne, da parte del candidato, a non esercitare, in caso di nomina, nessun'altra attività professionale, retribuita o meno, per la durata del suo mandato.
3. I candidati sono invitati a inoltrare le loro candidature al presidente del Parlamento europeo entro il **24 settembre 1999** ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Indirizzi per l'inoltro delle candidature:
Al Presidente del Parlamento europeo
(Candidatura al posto di Mediatore europeo)
Allée du Printemps — Bâtiment Louise Weiss
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg Cedex
o
Bâtiment Paul Henri Spaak
Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

COMMISSIONE

Bando di gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo

(1999/C 220/11)

I. Oggetto

1. È indetta una gara per la restituzione o la tassa all'esportazione verso qualsiasi paese terzo di orzo del codice NC 1003 00 90.
2. La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della restituzione massima o della tassa minima all'esportazione, prevista dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽²⁾, è di circa 2 000 000 di tonnellate.
3. La gara si effettua conformemente alle disposizioni:
 - del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio ⁽³⁾,
 - del regolamento (CE) n. 1501/95,
 - del regolamento (CE) n. 1701/1999 della Commissione ⁽⁴⁾.

II. Termini

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima delle gare settimanali decorre dal 30.7.1999 e scade il 5.8.1999 alle ore 10.
2. Per le gare settimanali successive, il termine di presentazione delle offerte scade alle ore 10 del giovedì di ogni settimana.

Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara settimanale e per le successive decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del relativo termine di cui sopra.

Tuttavia, per il periodo 17.12.—30.12.1999 e 15.4.—20.4.2000, la presentazione delle offerte è sospesa.

3. Il presente bando è pubblicato esclusivamente per indire la presente gara. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, esso è valido per tutte le gare settimanali che vengono effettuate nel periodo di validità di tale gara.

III. Offerte

1. Le offerte scritte devono pervenire al più tardi alle date e ore indicate nel titolo II, mediante deposito contro dichiarazione di ricevuta oppure mediante lettera raccomandata, telex-scritto, telefax o telegramma, ad uno dei seguenti indirizzi:
 - Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), D-60322 Frankfurt am Main, Adickesallee 40 (Telefax: 15 64-6 24),
 - Office national interprofessionnel des céréales, 21, avenue Bosquet, F-75326 Paris Cedex 07 (télex: OFBLE 200490 F/OFIDM 203662 F; télécopieur: 47 05 61 32),
 - Ministero per il commercio con l'estero, direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, divisione II, viale America, I-00144 Roma (telex: MINCOMES 623437, 610083, 610471; telefax: 59 26 21 74, 59 93 22 48, 59 64 75 31),
 - Hoofdproductschap Akkerbouw, Stadhoudersplantsoen 12, NL-2517 JL Den Haag (telex: HOVAKKER 32579, telefax: (70) 346 14 00),
 - Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB), rue de Trèves, 82/Trierstraat 82, B-1040 Bruxelles/Brussel (télex: BIRB 24076, 65567; télécopieur: (02) 230 25 33, (02) 280 03 07),
 - Intervention Board for Agricultural Produce, Operations Newcastle, Lancaster House, Hampshire Court, Newcastle upon Tyne, NE4 7YE-UK (telex: 53112; telefax: (0191) 226 52 06),
 - Department of Agriculture, Food and Forestry, Cereals Division, Agriculture House, Kildare Street, IRL-Dublin 2 (telex: AGRI EI 93607; telefax: 661 62 63),
 - EU-Direktoratet, Kampmannsgade 3, DK-1780 Copenhagen (télex: 15137 DK; telefax: 33 92 69 48),
 - Ministério da Economia, Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais (DGREI), Av. da República, 79, P-1000 Lisboa (telex: 13418, telefax: 796 37 23, 793 05 08, 793 22 10),
 - Service d'économie rurale, office du blé, 113-115, route de Hollerich, L-1741 Luxembourg (télex: AGRIM L 2537, télécopieur: 45 01 78),
 - DIDAGEP, 241, rue Acharnon, GR-10446 Athènes (telex: 221736 ITAG GR, telefax: 862 93 73),

⁽¹⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 201 del 31.7.1999.

- Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), c/Beneficencia 8, E-28004 Madrid (telex: 23427 FEGA E; telefax: 521 98 32, 522 43 87),
- Statens Jordbruksverk, Vallgatan 8, S-55182 Jönköping (telex: 70991 SJV-S, telefax: 36 19 05 46),
- Maa- ja metsätalousministeriö, interventioyksikkö, PL 232, FIN-00171 Helsinki (telefax: 09-160 97 60, 09-160 97 90),
- AMA (Agrarmarkt Austria), Dresdnerstraße 70, A-1200 Wien (telefax: 0043-1-33 151 399, 0043-1-33 151 298).

Le offerte non presentate per telex, telefax o telegramma devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve recare la seguente dicitura: «Offerta presentata in relazione alla gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo – regolamento (CE) n. 1701/1999 — Riservato».

Fino al momento in cui lo Stato membro interessato non comunica all'interessato l'avvenuta aggiudicazione, le offerte presentate non possono essere ritirate.

2. L'offerta, nonché la prova e la dichiarazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1501/95, sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro il cui organismo competente ha ricevuto l'offerta.

IV. Cauzione di gara

La cauzione di gara è costituita a favore dell'organismo competente.

V. Aggiudicazione

L'aggiudicazione crea:

- a) diritto al rilascio, nello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, di un titolo di esportazione indicante la restituzione o la tassa all'esportazione prevista nell'offerta e aggiudicata per la quantità in causa;
- b) l'obbligo di chiedere un titolo di esportazione per tale quantità nello Stato membro di cui alla lettera a).

Bando di gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo

(1999/C 220/12)

I. Oggetto

1. È indetta una gara per la restituzione o la tassa all'esportazione verso qualsiasi paese terzo di frumento tenero del codice NC 1001 90 99.
2. La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della restituzione massima o della tassa minima all'esportazione, prevista dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽²⁾, è di circa 2 000 000 di tonnellate.
3. La gara si effettua conformemente alle disposizioni:
 - del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio ⁽³⁾,
 - del regolamento (CE) n. 1501/95,
 - del regolamento (CE) n. 1707/1999 della Commissione ⁽⁴⁾.

II. Termini

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima delle gare settimanali decorre dal 30.7.1999 e scade il 5.8.1999 alle ore 10.
2. Per le gare settimanali successive, il termine di presentazione delle offerte scade alle ore 10 del giovedì di ogni settimana.

Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara settimanale e per le successive decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del relativo termine di cui sopra.

Tuttavia, per il periodo 17.12.-30.12.1999 e 15.4.-20.4.2000, la presentazione delle offerte è sospesa.
3. Il presente bando è pubblicato esclusivamente per indire la presente gara. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, esso è valido per tutte le gare settimanali che vengono effettuate nel periodo di validità di tale gara.

III. Offerte

1. Le offerte scritte devono pervenire al più tardi alle date e ore indicate nel titolo II, mediante deposito contro dichiarazione di ricevuta oppure mediante lettera raccomandata, telex, telefax o telegramma, ad uno dei seguenti indirizzi:

⁽¹⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 201 del 31.7.1999.

- Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), D-60322 Frankfurt am Main, Adickesallee 40, (Telefax: 15 64-6 24),
 - Office national interprofessionnel des céréales, 21, avenue Bosquet, F-75326 Paris Cedex 07 (télèx: OFBLE 200490 F/OFIDM 203662 F; télécopieur: 47 05 61 32),
 - Ministero per il commercio con l'estero, direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, divisione II, viale America, I-00144 Roma (telex: MINCOMES 623437, 610083, 610471; telefax: 59 26 21 74, 59 93 22 48, 59 64 75 31),
 - Hoofdproductschap Akkerbouw, Stadhoudersplantsoen 12, NL-2517 JL Den Haag (telex: HOVAKKER 32579, telefax: (70) 346 14 00),
 - Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB), rue de Trèves, 82/Trierstraat 82, B-1040 Bruxelles/Brussel (télèx: BIRB 24076, 65567; télécopieur: (02) 230 25 33, (02) 280 03 07),
 - Intervention Board for Agricultural Produce, Operations Newcastle, Lancaster House, Hampshire Court, Newcastle upon Tyne, NE4 7YE-UK (telex: 53112; telefax: (0191) 226 5206),
 - Department of Agriculture, Food and Forestry, Cereals Division, Agriculture House, Kildare Street, IRL-Dublin 2 (telex: AGRI EI 93607; telefax: 6616263),
 - EU-Direktoratet, Kampmannsgade 3, DK-1780 Copenhagen (télèx: 15137 DK; telefax: 33926948),
 - Ministério da Economia, Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais (DGREI), Av. da República, 79, P-1000 Lisboa (telex: 13418, telefax: 7 96 37 23, 7 93 05 08, 7 93 22 10),
 - Service d'économie rurale, office du blé, 113-115, route de Hollerich, L-1741 Luxembourg (télèx: AGRIM L 2537, télécopieur: 450178),
 - DIDAGEP, 241, rue Acharnon, GR-10446 Athènes (telex: 221736 ITAG GR, telefax: 8629373),
 - Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), c/Beneficencia 8, E-28004 Madrid (telex: 23427 FEGA E; telefax: 5219832, 5224387),
 - Statens Jordbruksverk, Vallgatan 8, S-55182 Jönköping (telex: 70991 SJV-S, telefax: 36190546),
 - Maa- ja metsätalousministeriö, interventioyksikkö, PL 232, FIN-00171 Helsinki (telefax: 09 1609760, 09 1609790),
 - AMA (Agrarmarkt Austria), Dresdnerstraße 70, A-1200 Wien (telefax: 0043-1-33151399, 0043-1-33151298).
- Le offerte non presentate per telescritto, telefax o telegramma devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve recare la seguente dicitura: «Offerta presentata in relazione alla gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo — regolamento (CE) n. 1707/1999 — Riservato».
- Fino al momento in cui lo Stato membro interessato non comunica all'interessato l'avvenuta aggiudicazione, le offerte presentate non possono essere ritirate.
2. L'offerta, nonché la prova e la dichiarazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1501/95, sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro il cui organismo competente ha ricevuto l'offerta.

IV. Cauzione di gara

La cauzione di gara è costituita a favore dell'organismo competente.

V. Aggiudicazione

L'aggiudicazione crea:

- a) diritto al rilascio, nello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, di un titolo di esportazione indicante la restituzione o la tassa all'esportazione prevista nell'offerta e aggiudicata per la quantità in causa;
- b) l'obbligo di chiedere un titolo di esportazione per tale quantità nello Stato membro di cui alla lettera a).